



CITTÀ DI BOLLATE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA', DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18.04.2007

INDICE

TITOLO I

Disciplina della pubblicità e delle affissioni

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Disciplina generale
- Art. 4 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
- Art. 5 Dimensionamento del Piano

Capo II - Disciplina dell'installazione degli impianti pubblicitari indicati all'articolo 4 del Piano

- Art. 6 Modalità di installazione degli impianti pubblicitari sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lett. "F" del Codice - locali - all'interno del centro abitato
- Art. 7 Spostamento o rimozione degli impianti pubblicitari per motivi di pubblico interesse

Capo III - Disciplina delle insegne pubblicitarie

- Art. 8 Ambito di applicazione del presente Capo
- Art. 9 Norme generali per le insegne
- Art. 10 Tipologie, caratteristiche e definizioni tecniche
- Art. 11 Targhe
- Art. 12 Vetrefanie ed altra pubblicità realizzata all'interno dei locali o sulle vetrine
- Art. 13 Attività prive di affaccio commerciale diretto su spazio pubblico

Capo IV - Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee limitatamente alle insegne pubblicitarie

- Art. 14 Elencazione delle zone omogenee
- Art. 15 Zone residenziali
- Art. 16 Zone produttive

- Art. 17 Zone a terziario
- Art. 18 Aree a servizio
- Art. 19 Parco delle Groane

Capo V - Altra pubblicità

- Art. 20 Pubblicità fonica e/o sonora realizzata su veicoli
- Art. 21 Pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati
- Art. 22 Volantinaggio

Capo VI - Forme particolari di pubblicità

- Art. 23 Farmacie e pubblicità sanitaria
- Art. 24 Pubblicità nelle edicole
- Art. 25 Distributori di carburante
- Art. 26 Pubblicità nei cantieri
- Art. 27 Pubblicità effettuata con autoveicoli
- Art. 28 Pubblicità effettuata per conto terzi su veicoli adibiti a trasporto di linea, taxi e noleggio da rimessa
- Art. 29 Scritte pubblicitarie su tende e capottine parasole

Capo VII – Modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti previsti dall'articolo 4 del Piano

- Art. 30 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni a carattere permanente
- Art. 31 Procedure per il rilascio delle autorizzazioni a carattere temporaneo
- Art. 32 Variazioni del messaggio pubblicitario
- Art. 33 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 34 Durata dell'autorizzazione
- Art. 35 Targhetta di identificazione

Capo VIII – Modalità di rilascio delle autorizzazioni per le insegne pubblicitarie

- Art. 36 Domanda di autorizzazione
- Art. 37 Allegati alla domanda di autorizzazione per le insegne pubblicitarie
- Art. 38 Fasi endoprocedimentali alla presentazione dell'istanza e rilascio dell'autorizzazione

- Art. 39 Ritiro dell'autorizzazione
- Art. 40 Durata dell'autorizzazione
- Art. 41 Casi di esenzione

Capo IX – Procedure sanzionatorie

- Art. 42 Vigilanza

TITOLO II

Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni

Capo I - Disciplina generale

- Art. 43 Ambito di applicazione
- Art. 44 Funzionario responsabile - accertamento - riscossione
- Art. 45 Classificazione del Comune
- Art. 46 Categorie delle località

Capo II - Imposta sulla pubblicità - disciplina

- Art. 47 Oggetto dell'imposta (art. 5 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 48 Soggetto passivo (art. 6 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 49 Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 50 Dichiarazione d'imposta (art. 8, comma 1 - 2 - 3 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 51 Casi di omessa dichiarazione (art. 8, comma 4, del D. Lgs. 507/93)

Capo III - Imposta sulla pubblicità - tariffe

- Art. 52 Pagamento dell'imposta (art. 9 del D. Lgs. 507/93, modificato e convertito in legge 20.10.1994 n. 596)
- Art. 53 Rettifica o accertamento d'ufficio (art. 10 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 54 Pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 55 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 56 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D. Lgs. 507/93)

- Art. 57 Pubblicità varia (art. 15 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 58 Riduzioni d'imposta (art. 16 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 59 Esenzioni dall'imposta (art. 17 del D. Lgs. 507/93)

Capo IV - Pubbliche affissioni

- Art. 60 Servizio delle pubbliche affissioni (art. 18 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 61 Diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 62 Riduzione del diritto (art. 20 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 63 Esenzioni dal diritto (art. 21 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 64 Rimborsi
- Art. 65 Modalità per le pubbliche affissioni (art. 22 del D. lgs. 507/93)
- Art. 66 Prenotazioni delle affissioni - registro cronologico
- Art. 67 Affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
- Art. 68 Affissioni dirette
- Art. 69 Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 70 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Capo V - Procedure sanzionatorie e disposizioni transitorie e finali

- Art. 71 Sanzioni tributarie (art. 23 del D. Lgs. 507/93)
- Art. 72 Sanzioni amministrative
- Art. 73 Affissioni eseguite fuori dagli appositi spazi – Sanzioni
- Art. 74 Ravvedimento operoso
- Art. 75 Statuto del contribuente
- Art. 76 Contenzioso
- Art. 77 Norme finali

ALLEGATI

- 1. Piano generale degli impianti pubblicitari**
- 2. Tabelle riportanti il posizionamento dei singoli impianti sul territorio evidenziando la loro caratteristica mono o bifacciale**
- 3. Tavola di dimensionamento del Piano**
- 4. Domanda unica per l'installazione dei mezzi pubblicitari**
- 5. Modello di dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari**
- 6. Tavola di corrispondenza**
- 7. Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree del territorio classificate in categoria "speciale" per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Bollate, l'effettuazione della pubblicità nelle sue diverse forme ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché le modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di competenza comunale e viene esercitato in forma diretta.
3. Il Consiglio Comunale è competente a scegliere la forma del servizio e, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare lo stesso ad azienda speciale comunale o consortile, di cui agli articoli 114 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
4. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano su tutto il territorio del Comune di Bollate, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme che seguono:
 - a. articoli da 1 a 37 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.
 - b. articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
 - c. articoli da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
 - d. D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 22 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
 - e. Regolamento Edilizio vigente
 - f. Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, allegato al presente Regolamento
 - g. ogni altra normativa statale o regionale vigente in materia di pubblicità.**

Articolo 3 - DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari dettagliatamente illustrati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nonché nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.

Articolo 4 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.), costituente l'allegato 1 al presente Regolamento, disciplina le varie tipologie di impianti pubblicitari ammissibili sul territorio, le loro caratteristiche anche quando inseriti in impianti di arredo urbano, la ammissibilità di particolari tipologie impiantistiche nell'ambito delle singole zone, riconducibili a quelle previste dalle N.T.A. di P.R.G., le tipologie di impianti non più assentibili dalla data di approvazione dello stesso, la durata delle esposizioni di detti impianti nonché la classificazione delle strade del territorio comunale.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina altresì le modalità di adeguamento, ricollocazione e rimozione degli impianti esistenti, autorizzati e non, anche in contrasto con le norme di nuova approvazione.

Articolo 5 – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

1. L'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

L'art. 18, comma 3, del medesimo D. Lgs. stabilisce altresì che la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel Regolamento comunale, in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque (per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti) non inferiore a 18 mq. per ogni 1.000 abitanti.

2. In conformità a quanto sopra, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, fermo restando il limite minimo di 18 mq./1.000 abitanti, non potrà essere superiore al limite di **50** mq./1.000 abitanti.

3. La distribuzione degli spazi sul territorio, in riferimento alla popolazione nonché la suddivisione percentuale delle superfici da destinarsi alle affissioni di natura istituzionale, di natura commerciale pubblica e privata, sono evidenziate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 6 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA "F" DEL CODICE - LOCALI - ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1. Richiamato l'art. 48, comma 2, del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada che demanda ai singoli regolamenti comunali di stabilire i limiti dimensionali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, i cartelli e gli impianti pubblicitari da collocare sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettera "F" del Codice, interne al centro abitato, dovranno essere conformi per caratteristiche, modalità di ubicazione e dimensioni ai criteri indicati nei commi seguenti.

2. Fermo restando i limiti dimensionali standard stabiliti dall'articolo 4 del Piano a seconda che trattasi di impianto di tipologia "A", "B" o "C", l'installazione dei cartelli e degli impianti pubblicitari, sia pubblici che privati, è consentita all'interno dei centri abitati nei limiti e con le modalità previste dai successivi commi, tenendo presente che tutte le distanze indicate nel presente articolo, si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, ad eccezione delle distanze da impianti semaforici e intersezioni, meglio specificate nei commi seguenti; nella circostanza le distanze prescritte valgono in entrambe le direttrici di marcia.

3. Gli impianti di tipologia "A", "B1" e "C", quando collocati su marciapiede, devono essere comunque posti su struttura portante autonoma, parallelamente all'asse della carreggiata e andranno preferibilmente collocati in aderenza a fabbricati esistenti, recinzioni o terreni laterali, garantendo il transito pedonale nonché di mezzi a servizio di portatori di handicap. Dovrà comunque essere garantita una larghezza minima di percorribilità del marciapiede pari mt. 0,90, misurata tra il bordo del marciapiede e l'aggetto massimo della struttura verso strada. Mancando questa possibilità, anche in considerazione di un calibro inferiore del marciapiede stesso, è vietata ogni installazione di impianti pubblicitari, transenne parapetonali comprese.

Gli impianti di tipologia "A", "B" e "C" dovranno altresì essere posti parallelamente all'asse della carreggiata quando collocati su strutture spartitraffico non localizzate in corrispondenza o prossimità di intersezioni o rotonde, a condizione che lo spartitraffico abbia esclusivo utilizzo per separare semicarreggiate percorse da veicoli aventi diversa percorrenza.

Quando la struttura a funzione di spartitraffico ricade in corrispondenza o prossimità di intersezione, l'installazione **degli impianti di tipologia "A", "B" e "C"** è ammessa sino a mt. 50 prima dell'intersezione o dall'inizio della rotonda.

4. Il bordo inferiore dei cartelli individuati dalla tipologia "B2" dell'articolo 4 del Piano deve rispettare una distanza in ogni suo punto non inferiore a mt. **1,20** rispetto al piano della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente (è ininfluente se l'installazione, effettuata al di fuori della carreggiata, sia posta su terreno avente quota inferiore alla banchina stessa).

Questa tipologia può essere anche installata diagonalmente con un angolo di almeno 45° rispetto all'asse della strada, al solo scopo di rispettare la distanza di mt. 3 tra l'aggetto ed il limite della carreggiata. Per questa particolare modalità di installazione non si applicano deroghe relative alle altre distanze già stabilite dal presente articolo.

5. Gli impianti di cui al comma precedente, **oltre al caso di cui al comma 3** potranno essere installati su banchina laterale sterrata, senza manomissione di suolo pubblico asfaltato o cementato.

6. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aiuole spartitraffico e rotatorie, **ad eccezione della previsione di cui al comma 3 e ad eccezione delle transenne parapetonali che, sulle rotatorie, potranno essere installate sui margini esterni delle strade confluenti nella rotatoria stessa.**

7. Gli impianti pubblicitari, se luminosi o illuminati, non devono avere luce intermittente **con periodicità costante** o che provochi abbagliamento.

8. Tutti gli impianti pubblicitari elencati nel Piano, con esclusione delle paline e delle pensiline di fermata autobus, delle transenne parapetonali, degli orologi e di quelli indicati ai commi 9, 12, 13 e 14, dovranno essere collocati, all'interno del centro abitato, rispettando le seguenti distanze minime:

a) almeno mt. 50 dall'inizio e dal termine delle livellette di raccordi concavi o convessi, a nulla rilevando che gli stessi siano collocati non sulle strade direttamente interessate dalla struttura ma anche utilizzando la strada che sovrasta quella verso la quale la pubblicità è rivolta;

b) mt. 30 dalle intersezioni e dagli impianti semaforici;

c) mt. 30 dalla segnaletica verticale di pericolo;

d) mt. 25 dai cartelli, da altri mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio e dall'altra segnaletica prevista dal Codice della Strada;

e) mt. 3.00 dal limite della carreggiata stradale prendendo, come riferimento di distanza, l'oggetto più esterno (rivolto verso la strada) della struttura; nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo ove viene richiesta l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari già esistano, a distanza inferiore a mt. 3.00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi è ammesso il posizionamento delle strutture con il margine più esterno allineato con la costruzione fissa, con il filo della recinzione o del muro e con i tronchi degli alberi.

La presente deroga non si applica quando la distanza dal limite della carreggiata dei sopraindicati manufatti o degli alberi risulti inferiore a mt. 1.00, in detti casi l'installazione è vietata.

Nei casi di installazione effettuata parallelamente al margine della carreggiata, non ricorrendo le distanze inferiori per presenza di strutture di cui alla precedente lettera e), le distanze di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) sono così ridotte:

a) mt. 25;

c) mt. 15;

d) mt. 12,50;

e) mt 1,50

Ai fini dei commi precedenti, per intersezione si intende l'area inscritta nel prolungamento ideale dei bordi dei marciapiedi o, se inesistenti, dei profili esterni degli edifici o dei margini stradali.

9. Le gigantografie, identificate dalla tipologia "B3" dell'articolo 4 del Piano, non devono pregiudicare la sicurezza delle strutture sulle quali trovano ancorate e, più in generale, la sicurezza dell'eventuale cantiere, rispettando tutte le norme specifiche in materia.

10. Gli striscioni, identificati dalla tipologia "B4" dell'articolo 4 del Piano, devono essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 50 prima e dopo gli impianti semaforici e le intersezioni, ad una distanza minima di mt. 20 dai segnali di prescrizione e ad una distanza minima di mt. 15 dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari (escluse l'impiantistica di arredo urbano **e le insegne di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento**).

Il bordo inferiore degli striscioni, sia in collocazione parallela che perpendicolare all'asse stradale, non deve avere un'altezza dal piano carreggiata inferiore a mt. 5,10.

L'esposizione di striscioni stradali non può avvenire utilizzando, come ancoraggi, strutture pubbliche quali alberi, pali ENEL, TELECOM, ecc, ma deve avvenire preferibilmente, qualora individuate, nelle posizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e assegnate con apposito disciplinare di incarico. **Dalla data di adozione di apposito capitolato per l'arredo urbano che determini specifiche postazioni e strutture per la collocazione di striscioni, non saranno ammesse installazioni al di fuori delle suddette postazioni.**

Il posizionamento delle strutture atte ad ospitare la collocazione di **striscioni** avverrà in punti del territorio che verranno individuati con apposito atto deliberativo.

11. Gli standard, identificati dalla tipologia "B5" dell'articolo 4 del Piano, devono essere apposti in modo tale che la loro parte inferiore si trovi almeno a mt. 3.00 dal piano del marciapiede o, qualora non esistente, dal piano della banchina; qualora installati con proiezione in carreggiata, sono equiparati per altezza dal suolo agli striscioni. Per questi impianti la distanza dagli altri mezzi pubblicitari si riduce a mt. 15, mentre per la distanza da impianti semaforici e intersezioni valgono le norme previste al comma **10** per gli striscioni.

12. I cavalletti di cui alla tipologia "B6" dell'articolo 4 del Piano possono essere installati in numero massimo di 30 su tutto il territorio comunale ad una distanza minima di mt. 5,00 tra i singoli elementi. Per le distanze da altri impianti, semafori, intersezioni e segnaletica si applica il comma **10** del presente articolo.

13. Le transenne parapetonali non potranno recare in alcun modo messaggi pubblicitari illuminati.

14. Tutti gli impianti di arredo urbano **compresi quelli ai quali** è abbinato un messaggio pubblicitario sono esentati dal rispetto di tutti i limiti di distanze previste dal presente articolo, fatto salvo il divieto di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 23 del Codice della Strada, del comma 6 del presente articolo e a condizione che rechino uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. **8**.

15. Fatta salva la pubblicità effettuata con le gigantografie di cui al punto "B3" dell'articolo 4 del Piano, su ponteggi è altresì ammessa, in **aggiunta** di queste ultime, l'installazione di cartelli o messaggi pubblicitari in genere, a servizio esclusivo delle attività commerciali che, per effetto del manufatto installato, si trovino la loro insegna occultata.

16. La posa di bacheche o vetrine di cui alle tipologie "A2" e "B11" di cui all'articolo 4 del Piano, fatte salve le limitazioni e i divieti previsti dall'articolo 13 del Piano è sempre ammessa, a condizione che il posizionamento delle stesse sia effettuato parallelamente all'asse della carreggiata e non sia in contrasto con le norme del Codice della Strada, garantendo comunque la percorribilità dei marciapiedi giusto quanto previsto dal precedente comma 3.

17. Per tutti gli impianti sono fatte salve le limitazioni previste nell'articolo 13 del Piano.

18. Per le installazioni effettuate fuori dal centro abitato valgono, senza deroghe, le disposizioni ad esse specificamente riferite e contenute nell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Articolo 7 – SPOSTAMENTO O RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre in qualsiasi momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario, ancorché già in opera prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per motivazioni di riordino ambientale, intervenute modifiche alla viabilità o all'impiantistica stradale, per nuove costruzioni o demolizioni di pubblico interesse e, più in generale, per ogni altra esigenza sempre connessa allo svolgimento di un pubblico interesse o per cause di forza maggiore, previo avviso al titolare dell'autorizzazione, almeno 30 giorni prima dallo svolgersi dell'evento.

2. L'Amministrazione Comunale, a seguito delle necessità e per le esigenze di cui sopra, non ha alcun obbligo di ripristinare o ricollocare i mezzi pubblicitari rimossi né nella medesima posizione. né in località alternative.

Per quest'ultima fattispecie, spetta al titolare dell'autorizzazione riproporre istanza ai sensi del precedente articolo.

3. Le spese connesse alla rimozione e/o spostamento restano a carico del titolare dell'autorizzazione, così come al conguaglio dell'eventuale tariffa di imposta se il ricollocamento avviene in località appartenente a diversa categoria rispetto a quella di precedente installazione.

4. È fatta salva la possibilità concessa al titolare dell'autorizzazione di rinunciare alla nuova esposizione; in tale caso l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

CAPO III – Disciplina delle insegne pubblicitarie

Articolo 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE CAPO

1. Le norme del presente Capo si applicano alle insegne pubblicitarie, così come definite dal successivo articolo 10, esclusivamente quando queste ultime risultino visibili da luogo pubblico o privato aperto al pubblico transito.

2. Le modalità di esclusione dall'applicazione delle norme del presente titolo sono elencate nell'articolo 41.

Articolo 9 - NORME GENERALI PER LE INSEGNE

1. L'insegna è elemento di primaria importanza nell'arredo commerciale, non solo per la sua funzione segnaletica, ma come integrazione alla decorazione stessa della vetrina: esprime uno dei fattori chiave del commercio nell'identificazione e nella presentazione del negozio, intervenendo anche nella qualificazione dello spazio urbano. Se l'assenza delle insegne è una caratteristica delle aree commercialmente deboli, è altresì importante rilevare che l'eccessiva proliferazione di simili impianti può provocare non solo alterazione della loro immagine, ma anche difficoltà nella lettura del singolo messaggio.

Naturalmente, l'inserimento di un'insegna su un prospetto esistente difficilmente riesce ad integrarsi con esso, in special modo se l'intervento riguarda immobili appartenenti ad epoche non attuali. Conseguenza di ciò sarà che alla collocazione delle insegne dovranno seguire alcuni semplici accorgimenti per tendere a finalità ben precise quali:

Semplicità dell'insieme: l'insegna deve riassumere l'attività del commerciante, il prodotto venduto, un marchio o un nome, utilizzando logotipi quanto più brevi possibile. E' infatti appurato che, ai fini della leggibilità e delle norme di comunicazione pubblicitaria, l'insegna deve presentarsi in modo semplice, sintetico: eccessive informazioni non sono proprie dell'insegna ma del cartello pubblicitario.

Grafica: la massima linearità nella grafica e l'uniformità del carattere tipografico contribuiscono ad una miglior leggibilità cui si unisce una miglior memorizzazione del messaggio diffuso. Per questo motivo dovranno essere evitati caratteri tipografici contorti e poco comprensibili.

Dimensione: la dimensione dell'impianto dovrà obbligatoriamente conformarsi alle caratteristiche dimensionali della vetrine e delle relative cartelle porta-insegna. Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile per la sicurezza stradale, quali semafori, segnali di pericolo, ecc. La dimensione dell'insegna e la sua modalità di apposizione dovrà anche tener conto del contesto stradale sul quale trovano affaccio: nelle zone pedonalizzate, ove la velocità di percorrenza è minima, ad esempio, saranno evitate insegne a bandiera che invece saranno preferite, qualora ammesse dalla specifica norma, lungo le grandi arterie di scorrimento.

Articolo 10 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI TECNICHE

1. Le insegne disciplinate nel presente Titolo vengono così classificate:

Insegna di esercizio

Manufatto opaco, illuminato o luminoso, mono o bifacciale, di varie misure, realizzato con materiali di qualsiasi natura, riportante una scritta in caratteri alfanumerici ed integrata eventualmente da simboli, marchi o denominazioni della ditta, installato nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Le insegne di esercizio si classificano in:

- *frontali*

sono applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata (o scritta) parallela alla facciata

- a *"bandiera"*

sono applicate al paramento esterno dell'edificio sempre perpendicolarmente ad esso o con angolazione rispetto all'asse della strada o, più in generale, sono installate nelle adiacenze dell'edificio, sorrette da uno o più pali, ma con la caratteristica di presentare la base non parallela al senso di marcia che interessa il più vicino piano viario. Possono presentare una o due facciate decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Si definisce nello stesso modo un'insegna che, pur applicata in aderenza presenti rispetto alla superficie su cui è installata, **una sporgenza asimmetrica** superiore a cm. 25.

Classificazione delle insegne frontali

- *"a cassonetto" o "in aderenza"*: risulta composta da un elemento piano, variamente lavorato ed inserito in un telaio metallico; trattasi solitamente di una insegna trasparente e con sistema di illuminazione alloggiato all'interno del telaio. E' sempre applicata in facciata o su cartella porta insegna facente parte integrante della vetrina, in modo tale da presentare sempre la parte decorata o la scritta parallela al piano sul quale è collocata

“*a lettere scatolate*”: risulta composta da singole lettere indipendenti tra loro, realizzate con materiale plastico o metallo, con profili laterali che nascondono il sistema di illuminazione, alloggiato solitamente all'interno di esse

“filamento neon”: scritta o disegno realizzati con tubi fluorescente singolo, piegato a caldo, di vario colore, collocato sia all'interno di vetrina o su cartella porta insegna. Possono essere installati in posizione frontale, in aderenza, a distanza o inclinata.

- “*rientrante*” o “*in spessore di muro*”: l'insegna è realizzata in rientranza rispetto al filo della facciata o presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa

- “*a distanza*” quando è costituita da una struttura analoga a quella classificata come “in aderenza” ma risulta collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa

- “*inclinata*” quando è costituita da una struttura analoga come quella “a distanza” ma gli attacchi sono di misura tale da mantenere l'insegna stessa inclinata rispetto alla facciata stessa (orientata verso il basso)

- “*a ponte*” quando trattasi di struttura posta tra le arcate di portici o all'interno di essi

Classificazione delle insegne a bandiera

- “*orizzontale*” quando trattasi di struttura a prevalente sviluppo orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa tipologia)

- “*verticale*” quando trattasi di struttura a prevalente sviluppo verticale

- “*appesa*” quando trattasi di struttura generalmente sospesa ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare

Targa

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata in materiale di qualsiasi natura. E' utilizzabile solo su facciata ed è posta in opera in aderenza, **a distanza o inclinata rispetto** a strutture murarie. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

La targa é definita:

- *di esercizio*: quando viene installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa, nel caso in cui l'attività risulti priva di vetrine

- *pubblicitaria*: quando viene installata in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie. **Tale tipologia è consentita** nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Vetrofania

Si intende la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici

Luminosità dell'impianto

L'impianto viene definito “luminoso” quando, sia per luce propria sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario diffuso risulti visibile in forma illuminata. Più precisamente la luminosità è definita:

- “*diretta*” quando la superficie della scritta o marchio risulti trasparente in modo da permettere alla luce il passaggio frontale

- “*indiretta*” quando la lettera è realizzata in materiale opaco ed è leggermente distanziata dalla superficie retrostante per permettere, su quest'ultima, la diffusione della luce

- “*illuminata*” quando la scritta è riportata, sulla superficie di supporto, in forma di dipinto o in rilievo; in questo caso l'illuminazione avviene mediante un faro o altra sorgente posta sopra o sotto l'insegna stessa

Cartella porta insegna

Elemento compreso nella struttura della vetrina, generalmente allocato nella sua parte superiore, atta ad ospitare l'alloggiamento dell'insegna.

Sopraluce

Zona posta sopra la vetrina, compresa nel vano della stessa, composta da un serramento che può essere mobile per garantire l'areazione del locale.

Totem

Manufatto a sviluppo verticale, avente altezza massima di mt. 6,00 e larghezza massima di mt. 1,00, di diversa sezione, con scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da scritte e/o marchi installato nelle immediate adiacenze dell'attività, anche su area pubblica.

Articolo 11 – TARGHE

1. L'installazione di targhe è soggetta ad autorizzazione.
2. Possono essere installate in posizione frontale, in aderenza, a distanza o inclinata, rispetto alla **struttura muraria**.
3. Le targhe sono ammesse esclusivamente sulle facciate degli stabili e, se di esercizio, collocate preferibilmente a lato all'ingresso dell'attività, realizzate in materiali e colorazioni affini alle facciate su cui insistono ed avere dimensioni non superiori a cm. 60 x cm. 50 (3.000 cmq).
4. Le targhe pubblicitarie devono essere invece collocate preferibilmente in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio che ospita l'attività cui fanno riferimento. Le dimensioni massime ammesse sono quelle di cui al comma precedente per le medesime attività.
5. Se le targhe risultano a servizio di terziario, di associazioni o studi professionali, sono ammesse nelle tipologie di "esercizio" o "pubblicitarie" di dimensioni massime pari a cm. 80 x cm. 60 (4.800 cmq) ad esclusione di quelle installate nelle zone residenziali di cui all'art. 15, in cui restano confermati i limiti dimensionali di cui al comma 3 e solo in ottone, alluminio o pietra.
6. Le targhe installate dovranno essere posizionate nel rispetto degli allineamenti verticali ed orizzontali delle facciate.
7. I gruppi di targhe installati nella medesima facciata devono risultare omogenei per dimensioni e caratteristiche costruttive; dovranno altresì essere, preferibilmente, alloggiati in apposite strutture porta-targa.
8. Qualora la facciata dell'edificio non sia direttamente confinante con spazi pubblici, è ammessa l'installazione delle targhe sulle recinzioni, nel punto più vicino all'ingresso all'area cortilizia. **L'installazione di targhe ai sensi del presente comma non esaurisce la possibilità di collocazione di ulteriori mezzi pubblicitari.**
9. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti, anche in deroga ai limiti dimensionali e morfologici contemplati nel presente articolo.
10. Sono fatte salve le installazioni previste ai sensi dell'articolo 23, comma 2 e seguenti.

Articolo 12 - VETROFANIE ED ALTRA PUBBLICITA' REALIZZATA ALL'INTERNO DEI LOCALI O SULLE VETRINE

1. Le vetrofanie sono ammesse, previa autorizzazione, sulle vetrine o sulle porte di ingresso, purché realizzate con lettere o disegni adesivi, anche non trasparenti.
2. Sono parificate alle vetrofanie le vetrografie, realizzate mediante smerigliatura o incisioni con acido o mola nonché le pitture monocromatiche o colorate.

Articolo 13 - ATTIVITA' PRIVE DI AFFACCIO COMMERCIALE DIRETTO SU SPAZIO PUBBLICO

1. Le attività che trovano insediamento **prive di** relazione diretta con lo spazio pubblico, realizzano la diffusione del messaggio pubblicitario a mezzo di targhe pubblicitarie aventi la dimensione prevista dall'articolo 11 comma 5.

2. Le targhe previste dal precedente comma devono essere installate nel rispetto degli allineamenti verticali ed orizzontali della facciata o degli elementi caratterizzanti la stessa; le targhe e i gruppi di esse dovranno essere obbligatoriamente installate con le modalità previste dall'articolo 11.

3. In alternativa alle targhe di cui al comma 1, e ove le caratteristiche dello spazio pubblico **o privato** antistante l'edificio lo consentano, è ammessa l'installazione di elementi indicatori tipo "totem". **Qualora l'installazione di questi manufatti interessi l'occupazione di area pubblica o privata aperta al pubblico, la stessa non potrà essere autorizzata in carreggiata o su marciapiede, ma esclusivamente in aree/spazi, anche piantumati a verde, preclusi alla circolazione veicolare. Nei luoghi interessati dall'installazione dovrà essere garantito uno spazio di transito pedonale non inferiore a cm. 90. Tali manufatti possono essere posti in opera sia a servizio di una singola attività sia a favore di più attività, afferenti o meno alla medesima località/fabbricato, tramite accordi di carattere privato. Qualora altre attività intendano invece usufruire, in un secondo tempo, di spazi pubblicitari quando l'impianto di cui al presente comma sia già chiaramente riconducibile al medesimo/medesimi fabbricati, l'autorizzazione pubblicitaria potrà essere rilasciata a condizione che l'impianto venga modificato in modo tale da poter supportare anche il nuovo messaggio pubblicitario. Le attività afferenti al medesimo stabile non possono usufruire di più di un impianto pubblicitario "a totem" salvo che, sul primo di essi, non vi sia spazio disponibile. L'ulteriore manufatto installato dovrà presentare le medesime caratteristiche di quello già in opera, oltre che mantenere garantita la circolazione pedonale.**

4. Per le attività di cui al presente articolo è altresì ammessa, sulle finestre che hanno affaccio su aree o spazi pubblici, la posa, in corrispondenza dei voltini, ma sempre all'interno della luce delle stesse e senza sporgenza alcuna di insegne anche luminose, di altezza non superiore a 25 cm., a condizione che vengano mantenuti i rapporti aeroilluminanti entro i limiti prescritti dal vigente Regolamento locale d'igiene.. È in ogni caso vietata la collocazione di insegne, quando effettuata in facciata, in difformità e in posizione diversa da quelle previste dal presente comma.

5. Per tutte quelle attività che:

a) risultino prive di qualsiasi affaccio diretto su spazio pubblico (insediate in cortili, ecc.)

b) pur aventi affaccio su area pubblica **o privata aperta al pubblico** presentino il limite di proprietà arretrato, rispetto al margine interno del marciapiede, di almeno mt. 5.00

è altresì ammessa la collocazione di insegne "a bandiera".

Il posizionamento di queste particolari insegne dovrà avvenire in modo tale che l'eventuale sostegno del manufatto sia collocato nella posizione più distante dal bordo esterno del marciapiede a condizione che la porzione rimasta libera, riservata al transito pedonale, non sia inferiore a mt. 0,90.

6. Le insegne "a bandiera" dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- l'altezza dallo spazio pedonale della parte più inferiore non potrà essere meno di mt. 3.00;

- l'oggetto massimo non potrà in nessun caso essere superiore al valore ottenuto dalla formula " L – 30" dove "L" è la larghezza del marciapiede nel punto di installazione, espresso in centimetri.

In caso di più attività afferenti al medesimo fabbricato che necessitano di installare più insegne si applicano, per quanto compatibili, le norme relative all'installazione dei "totem" di cui al comma 3. L'installazione di insegne disciplinate dal presente comma esclude la possibilità di posa dei manufatti di cui al comma 3.

7. E' ammessa la deroga al posizionamento di insegne "a bandiera", anche nel caso in cui il punto di installazione si proietti al suolo direttamente su strada, esclusivamente per le seguenti attività di pubblico interesse: Farmacie, Pronto Soccorso, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Tabacchi, Lotto, Enalotto, Tris, Totocalcio ecc., Organismi di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica, Enti e Servizi Statali, autorimesse e parcheggi pubblici ed altre attività con prevalente interesse pubblico. In questa circostanza, l'altezza dallo spazio carrabile su cui insistono non potrà essere inferiore a mt. 5.00.

CAPO IV – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee limitatamente alle insegne pubblicitarie

Articolo 14 - ELENCAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, limitatamente alle insegne pubblicitarie previste dal presente Titolo, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Zone residenziali (articolo 15)
- Zone produttive (articolo 16)
- Zone a terziario (articolo 17)
- Aree a servizi (articolo 18)
- Area del "Parco delle Groane" (articolo 19).

Articolo 15 - ZONE RESIDENZIALI

1. Sono ricomprese, in questo articolo, le porzioni di territorio azzonate, nelle N.T.A. di P.R.G., come zone "B" e "C".

2. Le insegne a servizio di attività commerciali dovranno essere preferibilmente "a cassonetto", aventi altezza massima pari a cm. 50 e con sporgenza dal filo di facciata non superiore a cm. 15. Quando le attività cui afferiscono sono munite di vetrina, le insegne dovranno essere sempre contenute all'interno della cartella porta-insegna, se esistente.

Deroghe all'altezza massima di cm. 50 possono essere concesse quando la cartella porta insegna presenti dimensioni superiori e maggiori altezze siano opportune al fine di permettere un omogeneo inserimento dell'impianto pubblicitario conformato anche secondo il profilo della cartella stessa. Le insegne contemplate nel presente articolo possono anche presentarsi dimensionalmente non corrispondenti alla cartella porta-insegna o di forma prettamente rettangolare: la superficie della cartella porta-insegna o lo spazio sopra la vetrina qualora ne ricorrano i presupposti possono, per realizzazione di insegne di particolare pregio, essere occupati solo parzialmente dal manufatto, a condizione che l'inserimento non danneggi le caratteristiche architettoniche dell'edificio e che l'insegna non debordi dal filo delle spallette laterali o dalla cartella stessa.

3. Nel caso in cui la cartella porta insegna sia mancante, l'apposizione dell'insegna è ammessa, nei limiti dimensionali di cui al precedente comma, nel punto più alto della luce del negozio con la parte superiore a contatto con il voltino della luce della vetrina, a condizione che tale collocazione non riduca il rapporto aeroilluminante a valori inferiori a quelli consentiti dal Regolamento locale d'Igiene.

4. Nel caso in cui la posa del cassonetto contenente l'insegna all'interno della luce del negozio comporti la riduzione dei R.A.I. al di sotto dei limiti di cui al Regolamento locale di Igiene, è ammessa la collocazione del cassonetto, dimensionato ai sensi del comma 2, al disopra del filo superiore della luce della vetrina.

5. Nella circostanza prevista dal precedente comma, l'installazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il manufatto non debordi, lateralmente, dal filo delle spallette
- che sia mantenuto l'allineamento orizzontale del filo superiore di altri cassonetti già esistenti sulla medesima facciata, anch'essi collocati sopra il filo superiore della luce della vetrina, anche se a servizio di altra attività commerciale: i diversi cassonetti saranno quindi collocati alla stessa altezza e posti ad una distanza costante dal filo superiore della vetrina
- che il manufatto non si collochi in sovrapposizione alle fasce "marcapiano" qualora esistenti
- che l'insegna non sia inserita nelle lunette degli ingressi ad arcata o a ponte, dotate di griglie di particolare pregio.

6. Ulteriori e successive collocazioni, riguardanti anche altre vetrine ricavate sulla facciata del medesimo edificio dovranno, per quanto possibile, attenersi come forma, dimensioni e, specialmente come punto di collocazione, a quelle già esistenti, in modo tale che l'impianto avente più recente installazione dovrà mantenere o alterare il meno possibile la situazione già esistente.

7. In aggiunta alle insegne installate nella cartella porta insegna o, ricorrendone i presupposti, sopra la luce della vetrina, è ammessa la posa di vetrofanie.

8. In subordine alle insegne previste dal presente articolo, è possibile installare un'insegna a lato della vetrina d'ingresso al locale, realizzata con lettere scatolate a luminosità riflessa o, ancora in subordine, una insegna anche illuminata o con illuminazione diretta o riflessa, **installata o meno su cassonetto** avente dimensioni massime di mq 0,25.

9. Non è ammessa la posa di insegne sulle balaustre di balconi, dei terrazzi, sopragronda, in corrispondenza delle finestre, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 13, comma 4.

10. In queste zone è ammessa la posa di insegne "a bandiera" solamente a servizio di attività commerciali che siano prive di affaccio e di accesso su spazio pubblico; l'installazione avviene con le modalità e le limitazioni previste dall'art. 13, commi 5 e 6.

Nelle zone identificate dalle N.T.A. di PRG come "Bg" non sono ammesse insegne "a bandiera".

Articolo 16 - ZONE PRODUTTIVE

1. Sono ricomprese, nel presente articolo, le porzioni di territorio azzonate, nelle N.T.A. di P.R.G., come zone "Da", "Db", "De" e "Df".

2. In queste zone sono ammesse insegne luminose o illuminate, a cassonetto o a lettere scatolate, collocate preferibilmente in facciata e in corrispondenza dell'accesso all'attività. Tali insegne non possono avere dimensioni superiori a mt. 1 di altezza per mt. 3 di larghezza.

Per le attività del presente articolo con affaccio su fronte di strade aventi larghezza della carreggiata uguale o superiore a mt. 7, le dimensioni delle insegne di cui sopra possono essere raddoppiate (sino a raggiungere le dimensioni massime di mt. 2 di altezza per mt. 6 di larghezza), eventualmente divisibili anche in due insegne contigue, a condizione che il fronte sul quale si realizzerà l'impianto si collochi, dal margine carreggiata, ad una distanza almeno pari al triplo della larghezza della carreggiata stessa.

3. In caso di dimostrata impossibilità di procedere all'installazione così come previsto dal comma 2, è ammessa la posa delle insegne in corrispondenza della recinzione al lotto ove insiste la proprietà, preferibilmente nelle immediate vicinanze dell'accesso dall'area pubblica.

I manufatti potranno essere posizionati su pali o idonei supporti, posizionati all'interno della proprietà; la loro parte inferiore non dovrà trovarsi ad una distanza superiore a cm. 30 dal filo superiore della recinzione. In tutti i casi la distanza intercorrente tra il margine inferiore del manufatto ed il livello stradale non potrà essere superiore a mt. 2,80.

4. La collocazione prevista al comma precedente è ammessa solo in alternativa a quella di cui al comma 2. **Resta ferma la possibilità, per attività commerciali/somministrazione il cui insediamento sia ammesso nelle zone del presente articolo, di installare insegne le cui caratteristiche siano riconducibili a quelle descritte nell'articolo 15**

5. In questa zona non sono ammesse insegne "a bandiera".

Articolo 17 - ZONE A TERZIARIO

1. Sono ricomprese, nel presente articolo, le porzioni di territorio azzonate, nelle N.T.A. di P.R.G., come "Dc", "Dd" e "Dg".

2. In queste zone sono ammesse esclusivamente insegne luminose o illuminate, a cassonetto o a lettere scatolate, da collocarsi esclusivamente in facciata, allocate preferibilmente nella metà superiore della stessa, di dimensioni non superiori a mt. 3 di altezza per mt. 9.00 di larghezza.

3. Nel caso di più insediamenti commerciali, compatibilmente con le esigenze di marchi registrati, le insegne dovranno tutte presentare medesima collocazione sulla porzione di facciata.

4. Altre insegne, realizzate con le medesime caratteristiche o anche mediante gigantografie, potranno essere esposte, anche permanentemente, in facciata a condizione che contengano messaggi pubblicitari afferenti esclusivamente alle tipologie merceologiche poste in vendita nell'esercizio.

5. Su edifici nei quali sono insediate medie e grandi strutture di vendita, in alternativa al posizionamento di cui al comma 2 è ammesso il posizionamento di insegne di medesime dimensioni, anche in sopragronda.

6. La collocazione di insegne all'interno di centri commerciali, afferenti ad attività artigianali, di servizio o di vicinato collocate in modo tale da non risultare visibili dall'esterno, non è soggetta a nessun adempimento.

7. In queste zone non sono ammesse insegne "a bandiera".

Articolo 18 - AREE A SERVIZIO

1. Sono ricomprese nel presente articolo, le porzioni di territorio azzonate, nelle N.T.A. di P.R.G. come "F", **con vincolo non decaduto**, ad esclusione di quelle situate all'interno del perimetro del "Parco delle Groane".

2. Sono ammesse insegne, luminose o illuminate, a cassonetto o a lettere scatolate **disciplinate ai sensi dei precedenti articoli 15, 16 e 17** con esclusione delle insegne "a bandiera".

Articolo 19 - PARCO DELLE GROANE

1. Nelle porzioni di territorio ricomprese all'interno del perimetro del Parco delle Groane, parco di interesse regionale istituito con L.R. n. 31 del 25 agosto 1988, sono ammesse insegne disciplinate al pari delle zone residenziali, **le cui caratteristiche dovranno altresì rispettare le norme contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente**, con esclusione delle insegne "a bandiera".

2. E' obbligatoriamente richiesto il parere preventivo del competente Consorzio del Parco.

CAPO V – Altra pubblicità

Articolo 20 - PUBBLICITA' FONICA E/O SONORA REALIZZATA SU VEICOLI

1. La pubblicità fonica e sonora sulle strade e nei luoghi privati ma aperti al pubblico transito è ammessa, fuori dal centro abitato, negli orari stabiliti dall'art. 59 del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada mentre, all'interno del centro abitato, è soggetta alle limitazioni temporali e territoriali di cui al successivo comma.

2. La pubblicità fonica è subordinata al rilascio di autorizzazione, previa istanza da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa allo S.U.A.P., che contenga oltre al nominativo del richiedente, l'indicazione del mezzo utilizzato (tipo di veicolo e targa) nonché il periodo di effettuazione della stessa.

3. Può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

4. Non potrà essere effettuata:

- nelle vie: Piave (da Piazza Solferino a Via Varalli), Varalli, Cinque Giornate, Cavour, Magenta, Repubblica (sino all'intersezione con Via Dante), Galimberti, Piazza Indipendenza, Milano (da Via Repubblica a Via Brescia), 4 novembre, (da Piazza Solferino sino all'intersezione con Via Leonardo da Vinci), Diaz, (da Via 4 novembre a Via Cantore), Pastrengo, San Martino, Verdi (da Via Attimo a Via Dante), Montessori, Madonna in Campagna (da Via San Giacomo a Via Galilei), Caduti Bollatesi (da Via Montessori all'intersezione con Via XI Febbraio), Coni Zugna, Cesare Battisti (da intersezione con Via Monte Grappa a intersezione con Via Friuli Venezia Giulia), Ospitaletto, (da Via C. Battisti a Via D'Azeglio), Como, San Bernardo (da Via Como a Via De Leva), Don Minzoni, Madonna (da Via San Bernardo a Via Meucci)
- in tutto il territorio del "Parco delle Groane".

5. La pubblicità realizzata ai sensi del presente articolo non dovrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

Articolo 21 - PUBBLICITA' REALIZZATA A MEZZO DI AEROMOBILI E /O PALLONI FRENATI

1. La pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina, regionale o nazionale.

2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità amministrativa.

3. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta a **comunicazione**, da presentarsi almeno 7 giorni prima dell'effettuazione della **manifestazione**.

4. La durata della stessa dovrà essere strettamente legata alla durata della manifestazione.

Articolo 22 - VOLANTINAGGIO

1. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale quando effettuata mediante lancio di volantini da veicoli in movimento o da aeromobili.
2. La distribuzione ambulante di volantini, fotografie e pubblicità in genere è ammessa a condizione che la stessa non vada a ricadere su suolo pubblico e a condizione che il singolo distributore si adoperi affinché la stessa sia collocata negli appositi contenitori condominiali o, in mancanza, nelle cassette postali. Quando apposta su veicoli in sosta o distribuita al pubblico, il destinatario finale si adopererà al fine di evitare che la stessa ricada su suolo pubblico.
3. È vietato il posizionamento di trespolti o contenitori di pubblicità in genere quando posizionati su area pubblica e non nelle immediate vicinanze della sede della società o privato che ne cura la distribuzione/divulgazione; **in tale circostanza la struttura contenente il materiale pubblicitario, in numero non superiore ad una unità per singola attività, stabilmente ancorata al suolo, dovrà essere sotto costante vigilanza dell'attività di riferimento, che la avrà in custodia negli orari di chiusura al pubblico.**
4. **Le forme pubblicitarie di cui al presente articolo non sono soggette ad autorizzazione, ma esclusivamente alla corresponsione della relativa imposta direttamente al Concessionario ai sensi dell'articolo 44 comma 4 del presente Regolamento.**
5. Allo stesso regime è assoggettata la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

CAPO VI – Forme particolari di pubblicità

Articolo 23 - FARMACIE E PUBBLICITÀ SANITARIA

1. Ai sensi della Legge regionale n. 46 del 25/05/83, è consentita l'apposizione sulle pareti di edifici ove è insediata una farmacia, della croce verde luminosa prescritta dalla citata L.R. in corrispondenza o nelle adiacenze della stessa, sino ad una distanza massima dall'ingresso pari a mt. 6.00.
Detta installazione può derogare alle distanze minime previste dall'art. 23, comma 6 del vigente codice della Strada.
2. Ai sensi della L.R. 05/02/1992 n. 175 la pubblicità concernente l'esercizio della professione sanitaria e sanitaria ausiliaria avviene, ai sensi del presente titolo, esclusivamente mediante targhe apposte sull'edificio in cui è svolta l'attività professionale stessa.
Tali insegne recheranno esclusivamente le diciture previste dall'art. 1, comma 4, lettere a), b) e c) della legge e precisamente:
 - a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico
 - b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che potrebbero indurre in equivoco
 - c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'esposizione delle targhe di cui al comma precedente è soggetta ad autorizzazione comunale previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge.
4. La pubblicità concernente le case di cura private, i gabinetti e gli ambulatori mono o polispecialistici è ammessa con le modalità previste dall'art. 4 commi 1 e 2 della legge 175/92 ed è soggetta ad autorizzazione regionale.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 11.

Articolo 24 - PUBBLICITA' NELLE EDICOLE

Nei punti vendita esclusivi e non esclusivi ai sensi della vigente **normativa specifica in materia** è ammessa:

- la pubblicità di quotidiani o periodici;
 - **la diffusione di messaggi pubblicitari** in sopraelevazione, esclusivamente al di fuori delle zone "B" di P.R.G.;
 - **la diffusione di messaggi pubblicitari, a messaggio fisso o variabile, realizzata mediante schermi e/o visori luminosi collocati internamente ai locali, installati con modalità tali da non ingenerare confusione con la segnaletica verticale e da non creare situazioni di pericolo per la circolazione.**
2. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta a preventiva autorizzazione.

Articolo 25 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. La Ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha facoltà di esporre l'insegna, anche luminosa, recante il nominativo della Società e l'indicazione "stazione di rifornimento" o "stazione di servizio", a condizione che:
- l'insegna, montata su palo o apposito sostegno, sia collocata all'interno dell'area di pertinenza al distributore (è ammessa la proiezione su suolo pubblico dell'insegna a condizione che l'altezza minima dal piano stradale non sia inferiore a mt. 5,10)
 - la stessa presenti sagoma regolare, non a disco o a triangolo e, qualora luminosa, non sia intermittente; se posta in prossimità di impianti semaforici, non deve provocare distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati
 - venga rispettata la distanza minima di mt. 25 dalla segnaletica stradale.
2. Altri mezzi pubblicitari anche analoghi come forma, dimensioni e dicitura di quello di cui al comma 1, possono essere riprodotti in facciata a fabbricati ad uso esclusivo della stazione di servizio, allocati all'interno dell'area del distributore stesso. In questo caso i mezzi pubblicitari rispetteranno la distanza di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
3. Il manufatto obbligatoriamente esposto per legge e recante i prezzi dei carburanti deve essere collocato all'interno dell'area privata o avuta in concessione.
4. I cartelli autoportanti recanti le indicazioni "Aperto" e "Chiuso" vanno di regola esposti all'interno dell'area privata o avuta in concessione; ne è ammessa l'esposizione all'esterno, ma nelle immediate vicinanze del distributore solo se gli stessi non risultassero visibili all'utenza all'interno dell'area di distribuzione carburanti e non costituiscano in alcun modo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
5. È ammessa l'esposizione temporanea di forme pubblicitarie a promozione di iniziative della compagnia petrolifera, solo se apposte all'interno dell'area, ad una distanza di almeno mt. 1,50 dal limite della carreggiata. Distanze inferiori sono ammesse a condizione che la pubblicità sia esposta parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
6. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono soggetti ad autorizzazione.
7. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada all'interno delle stazioni di servizio situate entro i centri abitati è ammessa la posa di impiantistica riconducibile a tutte le tipologie "A" e "B" (con l'esclusione, per la seconda, della tipologia "B3", "B8", "B9" e "B10" del Piano) ferme restando le limitazioni previste dall'articolo 13 dello stesso, in relazione alla zona di P.R.G. nella quale la stazione di servizio è inserita o, se localizzato in fascia di rispetto, in relazione alla o alle zone di P.R.G. con esso confinanti.

Articolo 26 - PUBBLICITA' NEI CANTIERI

1. Sulla superficie esterna di ponteggi ed impalcati è ammessa, previa autorizzazione ai sensi del presente regolamento, l'esposizione di pubblicità, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, tipologia "B3" del Piano.
2. All'interno di tali cartelli non è ammesso l'inserimento del cartello di cantiere previsto dall'art. 27, comma 4, del DPR 380/01.
3. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare il periodo di validità del permesso di costruzione o della "denuncia di inizio attività"; qualora trattasi di impianti posti a pubblicizzare immobili soggetti ad interventi liberi, la loro esposizione non potrà superare il termine di validità di una "denuncia di inizio attività".

4. Gli assiti, gli steccati, le cesate relative a cantieri pubblici o privati sono in uso esclusivo al servizio comunale delle affissioni o al relativo Concessionario, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.

5. Detti spazi non sono computabili nel totale della superficie di affissione massima ammissibile ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

6. L'uso esclusivo di spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 27 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AUTOVEICOLI

1. La pubblicità effettuata con veicoli, quando gli stessi non siano immatricolati come taxi, noleggio con o senza conducente o per trasporto di linea, nel cui caso si applicano le norme di cui all'art. 28 del presente regolamento, è ammessa solo se il veicolo è appositamente immatricolato a tale scopo (c.d. "vela pubblicitaria").

2. In questo caso la pubblicità effettuata mediante la circolazione o la sosta di detti veicoli, è soggetta alla **preventiva** comunicazione **da effettuarsi 7 giorni prima dell'inizio della diffusione della pubblicità**, oltre che alle norme del vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

3. Quando il veicolo omologato per uso pubblicitario trovasi in sosta, lo stesso deve essere collocato in conformità alle seguenti prescrizioni:

- esclusivamente al di fuori della carreggiata
- nel rispetto delle medesime distanze da altri impianti pubblicitari, intersezioni, segnaletica stradale meglio riportate nell'art. 6.

Articolo 28 - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO TERZI SU VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO NON DI LINEA, TAXI E NOLEGGIO DA RIMESSA

1. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta alle limitazioni generali previste dall'art. 57 del vigente regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché alle seguenti disposizioni:

- non potrà in alcun caso essere luminosa o realizzata mediante l'utilizzo di messaggi variabili
- non dovrà essere esposta nella parte anteriore dei veicoli
- dovrà essere garantita la visibilità totale dei dispositivi di illuminazione, segnalazione visiva, delle targhe senza quindi che la pubblicità apposta possa diminuire, anche parzialmente la percettibilità di tali dispositivi
- qualora effettuata mediante l'apposizione di pannelli aggiuntivi sulla carrozzeria, lo sporto di dette strutture non potrà essere superiore a 3 centimetri dal filo della carrozzeria.

2. Sui taxi e sulle autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente o da rimessa, l'apposizione di messaggi pubblicitari è ammessa:

- sul tetto di detti veicoli, con pannelli bifacciali apposti parallelamente all'asse del veicolo (in posizione parallela al senso di marcia) e di dimensioni non superiori a cm 75 di larghezza per cm 35 di altezza e comunque non effettuata **con** messaggi variabili
- sul lunotto posteriore, unicamente con pellicola adesiva, anche non trasparente, apposta nella parte inferiore, di lunghezza massima pari a quella del parabrezza ed altezza massima di cm. 10
- sulle fiancate del veicolo, realizzata unicamente con pellicole adesive.

3. E' vietata la pubblicità luminosa effettuata dall'interno dei veicoli.

4. Le norme del presente articolo non si applicano a quei veicoli utilizzati ad uso esclusivo per competizioni sportive, effettuate su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del vigente Codice della Strada.

5. La pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo è soggetta a comunicazione e potrà essere effettuata trascorsi 15 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 29 - SCRITTE PUBBLICITARIE SU TENDE E CAPOTTINE PARASOLE

1. L'apposizione di scritte o messaggi pubblicitari su tende e capottine parasole **non** è soggetta ad **autorizzazione pubblicitaria ai sensi del presente Regolamento ma al rilascio di apposita concessione dell'occupazione di spazio pubblico.**

2. Nell'inserimento di nuove tende parasole, nel contesto esistente dell'intero facciata (tende in serie) dovrà essere mantenuta l'uniformità (tipo, aspetto, dimensioni) rispetto a quelle già esistenti.

CAPO VII – Modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti previsti dall'articolo 4 del Piano

Articolo 30 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE

1. Quando la posa di un impianto pubblicitario prevista dal Piano non viene effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario, ma da soggetti terzi, privati, che effettuano pubblicità per conto proprio o altrui, la stessa è soggetta:

- a preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada quando apposta al di fuori del centro abitato e dal Comune quando è situata all'interno del centro abitato

- a preventiva denuncia di inizio attività o comunicazione all'Ente proprietario della strada o al Comune quando norme specifiche del presente Regolamento ammettono queste particolari forme semplificate di autorizzazione e quando la stessa è apposta, rispettivamente al di fuori o all'interno del centro abitato.

Nei casi in cui la pubblicità viene effettuata dall'Amministrazione o dal Concessionario, la stessa è realizzabile mediante comunicazione e la posa dell'impianto potrà essere effettuata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. L'autorizzazione viene richiesta utilizzando l'apposita modulistica predisposta e costituente allegato al presente Regolamento (Allegato 4).

3. In ottemperanza al disposto dell'art. 53, commi 3 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il soggetto (diverso dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario), che presenta l'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per una nuova installazione di impianto pubblicitario disciplinato dal Piano, dovrà allegare alla stessa:

- progetto quotato dell'opera da installarsi con descrizione tecnica della stessa, dalla quale siano rilevabili i suoi elementi essenziali (colori, caratteri alfanumerici prescelti, materiali, caratteristiche) completa di eventuale sezione laterale di sporgenza data dalla presenza del possibile supporto; detta documentazione va presentata in duplice copia, sottoscritta dal titolare dell'impresa esecutrice dell'intervento, o dallo stesso interessato, in caso di installazione in economia
- planimetria in duplice copia ed in idonea scala della zona indicante l'esatto punto di installazione del mezzo pubblicitario, nonché le distanze da altri impianti pubblicitari, intersezioni, impianti semaforici e dalla segnaletica stradale verticale
- fotografia/e, dimensione minima 9 x 12, indicanti il luogo o l'eventuale prospetto, il più completo possibile, del fabbricato in corrispondenza del quale l'installazione dovrà andare a collocarsi
- copia del **“nulla osta”** della proprietà **per gli impianti collocati in area privata oppure quando gli stessi interessano facciate o coperture di edifici**
- relazione di asseveramento dalla quale emerga che l'impianto da installarsi presenta adeguata idoneità statica e che lo stesso è stato calcolato, realizzato e verrà messo in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e delle caratteristiche di altri eventuali supporti sui quali andrà a posizionarsi (es. ponteggi), in modo da garantirne la perfetta stabilità.

Quando il mezzo pubblicitario da collocare risulta visibile da altra strada appartenente ad altro Ente, l'autorizzazione è parimenti subordinata a “nulla - osta” da parte di quest'ultimo.

I cartelli posti lungo il tracciato della linea ferroviaria “Milano - Saronno”, in gestione alle “Ferrovie Nord Milano Esercizio”, sono autorizzati dalla predetta Azienda e, se visibili da strada, previo “nulla - osta” dell'Ente proprietario.

4. Tutti gli impianti la cui collocazione è ammessa nelle zone sottoposte a vincolo ambientale identificate dalle zone Fc del vigente P.R.G., indipendentemente dal soggetto installatore, sono soggetti a preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo **qualora lo stesso sia ancora esistente.**

5. Qualora l'impianto debba essere installato ad una distanza inferiore a mt. 150 dai corsi d'acqua sottoposti a tutela paesaggistica con Delibera di Giunta della Regione Lombardia ex D.Lgs. 22/04, l'autorizzazione rilasciata per la posa dell'impianto contiene l'autorizzazione paesaggistica che si considera rilasciata ancorché accorpata nell'atto unico che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia al richiedente al termine dell'istruttoria.

6. Parimenti, qualora la posa dell'impianto avvenga all'interno del centro abitato e sia localizzata su suolo pubblico, l'autorizzazione di cui al comma 1 comprende anche la relativa concessione di occupazione del suolo pubblico.

7. Ogni richiesta di autorizzazione dovrà riferirsi ad un solo impianto, disciplinato ai sensi dell'art. 4 del Piano; non è ammessa la presentazione di un'unica istanza per più impianti.

8. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo, lo Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia l'autorizzazione pubblicitaria trascorsi 60 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda, o comunica, **nei termini di legge** al richiedente motivato diniego, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Procedimenti Amministrativi, emanato ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel stesso periodo acquisisce il parere obbligatorio del Comando Polizia Locale.

9. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista o quest'ultima sia incompleta oppure in tutti i casi in cui lo SUAP ritenga necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa, il responsabile del procedimento ne fa espressa richiesta entro 10 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza. Tale richiesta interrompe il predetto termine che ritorna a decorrere ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa. Successive richieste non valgono a sospendere nuovamente la decorrenza dei termini.

10. Qualora la documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'istanza originaria sarà archiviata per carenza di interesse; allo stesso sarà data comunicazione dell'avvenuta chiusura del procedimento in tal senso.

11. Per tutte le tipologie di impianti pubblicitari disciplinati dal Piano e dal presente regolamento non trova applicazione l'istituto del "silenzio-assenso" né quello della "denuncia di inizio attività" di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 se non nei casi espressamente previsti per singole tipologie di impianti o di particolare forme di pubblicità, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali anche nell'ambito dei limiti di contingente complessivo.

12. Una volta rilasciata l'autorizzazione il titolare è tenuto ad effettuare la posa completa dell'impianto nei 90 giorni successivi. Qualora non vi provveda entro il termine di cui sopra, l'autorizzazione viene considerata decaduta; non sono ammesse cause giustificative dell'eventuale ritardata installazione del mezzo pubblicitario. Accertato lo scadere del termine di cui sopra la decadenza è automatica e viene comunicata al titolare dell'autorizzazione.

13. Il Comando Polizia Locale e lo S.U.A.P. curano lo scadenziario dei 90 giorni successivi al rilascio di ogni singola autorizzazione al fine di ottimizzare l'attività di controllo.

14. Il decorso del periodo di cui sopra non viene interrotto se non da impianto integralmente messo in opera; non vale, ai fini dell'interruzione di detto periodo, la posa esclusivamente di una parte di impianto (piantana, palo di sostegno, ecc).

Articolo 31 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

1. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione temporanea per l'installazione di uno dei mezzi pubblicitari disciplinati dall'art. 4 del Piano deve presentare apposita istanza, in bollo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. Detta richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata descrizione dell'impianto nella quale siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche il preciso punto o punti di ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori, ecc.

3. Anche per queste tipologie di impianti non vige l'istituto del "silenzio - assenso" né della "denuncia di inizio attività" se non nei casi espressamente previsti **per singole tipologie di impianti o di particolare forme di pubblicità**

4. Per la tempistica e per i provvedimenti interlocutori trovano applicazione le norme per gli impianti pubblicitari a carattere permanente.

In questo caso, lo SUAP rilascerà l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'avvenuta regolarizzazione della stessa.

Articolo 32 - VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Per quei particolari impianti pubblicitari che non presentano un messaggio variabile per sovrapposizione di manifesti ma una pubblicità destinata ad avere durata nel tempo, ogni qualvolta si debba procedere alla variazione del messaggio pubblicitario, tale intervento è soggetto a **nuova autorizzazione**.

Articolo 33 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre all'obbligo di provvedere al ritiro della stessa e alla posa dell'impianto con le tempistiche previste dall'articolo 30, avuta conoscenza dell'avvenuto rilascio, deve:

- mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione, oltre che a porre in essere tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari a seguito di revoca dell'autorizzazione o trasferimento di sede ovvero a seguito di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

2. Questi obblighi di cui al comma 1 fanno capo anche al soggetto che presenta la "denuncia di attività", ove prevista.

Articolo 34 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione ha validità di anni 3 rinnovabile mediante presentazione di apposita comunicazione nella quale il richiedente attesta che non è variata nessuna delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa venne rilasciata.

2. L'istanza di subentro nella titolarità dell'autorizzazione è titolo valido a far decorrere nuovamente il periodo di anni 3 di validità della stessa.

3. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse, o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione, che viene disposta con ordinanza motivata, dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni e/o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 42.

5. Nei casi di pubblicità temporanea, la durata dell'autorizzazione è indicata nell'atto stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano, per ogni tipologia d'impianto e, comunque, non può essere superiore a mesi tre.

Articolo 35 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

1. I mezzi pubblicitari identificati dalle tipologie "B1.1", "B1.2", "B1.3", "B1.4", "B.1.5", "B2.1", "B.2.2", "**B2.3**", "B11.1" e "B11.2" del Piano devono obbligatoriamente recare una targhetta in materiale metallico o plastico posta in posizione facilmente visibile sulla quale vanno scritti od incisi i seguenti dati identificativi:

- l'intestazione "Città di Bollate";
- il soggetto titolare;
- il numero dell'autorizzazione e l'anno di rilascio;
- nome della via e numero civico, in mancanza dell'identificativo stradale con progressiva chilometrica.

2. E' ammessa l'iscrizione con caratteri indelebili e resistenti alla luce solare quando l'apposizione della targhetta risulti di difficile applicazione.

3. La targhetta prevista dal presente articolo dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e, più in generale, ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati in essa riportati oppure sia deteriorata in modo tale da risultare illeggibile.

4. L'Amministrazione o il Concessionario individuano idonee forme di identificazione degli impianti di tipologia "A1.1", "A1.2", "A1.3", "A1.4", "A1.5", "A2.1", "A2.2", "C1.1" e "C1.2" del Piano.

CAPO VIII – Modalità di rilascio delle autorizzazioni per altra pubblicità

Articolo 36 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per l'esposizione di insegne e degli altri mezzi pubblicitari oggetto del presente Titolo, collocati su area pubblica, privata aperta al pubblico o privata ma visibili da tali luoghi.

L'istanza, in bollo, dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive e deve recare tutte le indicazioni elencate nel successivo articolo.

2. L'autorizzazione è nominativa. I subentranti o agli aventi causa qualora intendano mantenere il medesimo mezzo pubblicitario del dante causa senza apportare modifiche presentano una comunicazione **al Concessionario e al SUAP**.

Detta comunicazione legittima gli stessi ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente, così come precedentemente autorizzato.

3. La variazione o la sostituzione del messaggio riportato nei mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Titolo è soggetta a nuova istanza da presentarsi allo SUAP.

L'atto autorizzativo sarà rilasciato entro **30** giorni a condizione che non siano modificate la struttura, le dimensioni, le caratteristiche intrinseche (es.: illuminazione), il punto e le modalità di collocazione e che siano rispettate le presenti disposizioni regolamentari. Caso contrario, troverà applicazione l'art. 38.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni sono fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 37 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Ad ogni istanza tendente al rilascio di autorizzazione per le insegne pubblicitarie dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotografia/e a colori che illustrino dettagliatamente il punto di installazione dell'impianto e la facciata dell'intero edificio interessato dall'intervento. Sulle foto non è ammessa manomissione con scritte o disegni, ma solo un simbolo grafico atto ad individuare il punto esatto di installazione
- progetto, in idonea scala quotata, atto a rappresentare l'intera facciata dell'edificio e riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada; il progetto di cui al presente capoverso non viene presentato quando trattasi di vetrofanie
- progetto, di idonea scala quotata, del singolo mezzo pubblicitario da installarsi, con indicate le strutture di sostegno (sia quando collocato ortogonalmente alla strada, sia quando ancorato a parete che fissato al suolo); nella circostanza sarà altresì indicata la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario, la profondità dello stesso (spessore, lato) e la sua eventuale proiezione su suolo pubblico
- autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 e s.m.i. con la quale si attesta che il manufatto da installarsi è realizzato e verrà posto in opera tenendo conto del terreno o parete sulla quale lo stesso verrà posizionato, nonché dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne comunque la stabilità
- **copia del “nulla osta” della proprietà quando l'installazione dell'impianto riguarda immobili di proprietà di terzi.**

Nel medesimo documento, che dovrà essere sottoscritto dal richiedente o dall'installatore o dal costruttore dell'impianto o ancora, da geometra di fiducia del richiedente, dovrà altresì comparire la dichiarazione che l'immobile o l'area interessata dall'installazione non risulta vincolata ai sensi del D.P.R. n. 22/04.

2. Tutta la documentazione presentata a corredo dell'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente; le fotografie saranno sottoscritte al verso.

3. Per le targhe professionali e pubblicitarie di cui agli articoli 11 e 13:

- fotografia/e illustranti il prospetto dell'immobile interessato dall'intervento;
- fotografia/e del particolare dell'ingresso interessato dall'applicazione della targa;

- elaborato grafico quotato di idonea scala illustrante prospetto e sezione dell'installazione
- **copia del “nulla osta” della proprietà quando l'installazione dell'impianto riguarda immobili di proprietà di terzi.**

4. Per la pubblicità nei cantieri di cui all'art. 26, l'istanza dovrà essere corredata da:

- fotografia/e illustranti il prospetto di facciata interessato dalla posa del manufatto
- elaborato grafico di idonea scala e in quota illustrante prospetto frontale e sezione del mezzo pubblicitario in opera
- dichiarazione indicante gli estremi del permesso di costruire o della “denuncia di inizio attività” o, qualora trattasi di intervento libero, di specifica dichiarazione attestante la realizzazione di interventi non soggetti a preventivo assenso.

5. Per la pubblicità realizzata con **autoveicoli ai sensi dell'articolo 27** o con autoveicoli in servizio di noleggio con conducente o taxi di cui all'art. 28, **la comunicazione** dovrà essere corredata da:

- fotografia/e del veicolo interessato dalla installazione pubblicitaria
- elaborato grafico di idonea scala, illustrante le caratteristiche costruttive e dimensionali del mezzo pubblicitario
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

Articolo 38 - FASI ENDOPROCEDIMENTALI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive comunica all'interessato, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento, ricevuta l'istanza corredata dagli elaborati richiesti.

2. Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile comunica al richiedente eventuali integrazioni documentali; tale richiesta sospende il termine per la conclusione del procedimento sino ad avvenuta presentazione della documentazione mancante; il termine decorre nuovamente, per intero, a documentazione acquisita.

3. Eventuali altre richieste integrative non concorrono ad una ulteriore sospensione del procedimento.

4. Il provvedimento espresso di autorizzazione viene rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della richiesta di documentazione integrativa. Entro il medesimo termine, lo SUAP emette, in alternativa, provvedimento di diniego motivato **nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/90 e s.m.i. Nell'ambito del procedimento lo Sportello Unico acquisisce il parere obbligatorio del Comando Polizia Locale.**

Articolo 39 - RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. **L'autorizzazione dovrà** essere ritirata da parte **dal** richiedente entro 90 giorni dall'emissione dell'atto.

2. Caso contrario, l'autorizzazione decade automaticamente e l'eventuale riproposizione va formulata nei modi e termini previsti dai precedenti articoli 36 e 37.

Articolo 40 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La durata dell'autorizzazione pubblicitaria, rilasciata ai sensi del Capo IV del presente regolamento, è vincolata esclusivamente alla variazione del messaggio pubblicitario o alla modifica delle caratteristiche strutturali dell'insegna.

Articolo 41 - CASI DI ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono esenti dall'autorizzazione:

- i cartelli “Vendesi - Affittasi” aventi superficie non superiore a 0,25 mq, quando installati sull'immobile cui fanno riferimento o nelle relative pertinenze;

- i medesimi cartelli, quelli afferenti a segnalazioni di impiego temporaneo posizionati all'interno delle vetrine delle relative agenzie, quelli pubblicitari apposti all'interno di vetrine di agenzie di viaggio;
- l'insieme di cartelli, scritte, iscrizioni, a condizione che non siano luminosi, collocati sulle vetrine e/o sulle porte di ingresso quando esposti in occasione di vendite straordinarie di cui al D. Lgs. n. 114/98;
- le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, quando collocate all'interno dei negozi, dei locali pubblici o aperti al pubblico;
- i cartelli di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del presente regolamento;
- i listini prezzi dei pubblici esercizi di cui alla Legge Regionale n. 30/03, e a condizione che rechino la sola indicazione dell'esercizio a cui si riferiscono, anche se esposti in vetrinette o bacheche collocate sulle facciate esterne di ristoranti e trattorie
- le insegne "a bandiera" indicanti servizi di pubblica utilità (VV.FF., Carabinieri, Lotto, Tabacchi, ecc.).

CAPO IX – Procedure sanzionatorie

Articolo 42 - VIGILANZA

1. L'Ente proprietario della strada provvede, tramite il proprio personale di vigilanza, in merito al controllo sulla corretta realizzazione e posa degli impianti disciplinati dal presente Regolamento nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nonché in ordine alle verifiche di conformità rispetto a quanto autorizzato e, più in generale, provvede alle verifiche in ordine al possesso delle prescritte autorizzazioni.

2. La vigilanza è altresì estesa a tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1 del vigente Codice della Strada. Lo stesso personale svolge anche attività di vigilanza sullo stato di conservazione e manutenzione degli impianti disciplinati dal presente Regolamento e dal Piano.

3. Qualora venga accertata la posa di impianti **pubblicitari o la realizzazione di pubblicità nelle varie forme previste dagli articoli 10, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del presente Regolamento e 4 del Piano** in assenza di autorizzazione **o di comunicazione, ove prevista**, si applica la sanzione amministrativa da Euro **206,00** a Euro 1.549,00. Il personale di cui ai precedenti commi procede ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche contestando per quanto possibile o notificando la violazione accertata ai soggetti responsabili, identificati nella persona fisica o rappresentante della Società che ha curato l'installazione e nella persona fisica o giuridica che ha commissionato l'installazione eseguita senza titolo. Nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la diffida alla rimozione dell'impianto apposto senza titolo nel termine che non potrà in alcun caso essere superiore a giorni 10 dalla data di contestazione o notifica, oppure di diffida all'adeguamento alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata, entro un termine non superiore a 8 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della diffida stessa, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del Regolamento di esecuzione del Codice.

4. E' sempre disposta, nel caso di installazione in assenza di autorizzazione indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui al precedente comma, la copertura dell'impianto pubblicitario apposto senza autorizzazione così come previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs 507/93, in modo tale che lo stesso sia privato di efficacia pubblicitaria. L'intimazione alla copertura viene indicata nel verbale di contestazione ed è sempre effettuata, dall'Amministrazione Comunale, qualora non effettuata prima dai trasgressori, entro 5 giorni dalla contestazione della violazione nei confronti di almeno uno dei soggetti responsabili. La copertura, quando non effettuata spontaneamente dal soggetto privato, viene realizzata dal Comando di Polizia Locale che si avvale anche del personale dipendente dal Concessionario e si realizza con le modalità ritenute più congrue ed opportune; delle operazioni compiute verrà redatto apposito verbale da notificarsi ai responsabili. E' fatto salvo il diritto, da parte dell'Amministrazione, di procedere al recupero delle spese sostenute, da porsi a carico degli stessi.

5. Trascorsi 10 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione del verbale di accertamento senza che sia stata effettuata la rimozione dell'impianto non autorizzato, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente al sequestro amministrativo dell'impianto; anche di tale procedura viene redatto apposito verbale da notificare ai responsabili della violazione; con nota a parte si provvede a notificare l'entità delle eventuali spese sostenute per la rimozione, poste a carico degli stessi, nonché quelle di deposito, computate per ogni giorno di presa in carico del materiale, sia in caso di custodia effettuata da terzi che presso i locali di proprietà dell'Amministrazione.

L'ammontare delle suddette spese è stabilito con delibera di Giunta Comunale.

6. L'impianto pubblicitario rimosso e detenuto in sequestro può essere riconsegnato, previa apposita istanza di dissequestro, nella quale dovrà essere allegata comprova dell'assolvimento dell'intero debito.

7. Trascorso 180 giorni dall'avvenuta notifica del verbale di sequestro all'ultimo dei responsabili senza che sia stata presentata istanza di dissequestro o, ancorché richiesta, alla stessa non sia stata allegata prova dell'assolvimento di quanto dovuto, l'Amministrazione provvede alla distruzione dell'impianto; anche in questo caso le spese sostenute sono a completo carico dei responsabili. Di quest'ultima procedura si redige apposito verbale da notificare agli stessi soggetti.

8. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione esplica i suoi effetti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie dalla data di accertamento della relativa violazione.

9. Il pagamento della sanzione amministrativa non può essere invocata o intesa in nessun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso o dell'illecito commesso poiché la stessa non corregge le irregolarità nell'installazione né, tanto meno, può costituire tacita autorizzazione in sanatoria.

10. Con le medesime modalità si procede nei casi in cui l'impianto sia posizionato su suolo privato. In questa circostanza la notifica degli atti dovrà essere preventivamente effettuata anche nei confronti del possessore del suolo privato, che risponde solidalmente all'autore della violazione per le spese sostenute.

11. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, trascorso il termine concesso per gli adeguamenti, il Dirigente competente procede a notificare atto di diffida all'adeguamento, riconfermando in esso il tempo concesso all'atto della prima contestazione. Nel medesimo provvedimento sarà indicato che l'inosservanza di quanto disposto comporterà la rimozione dell'impianto.

12. Per la gestione degli adempimenti successivi alla rimozione trovano l'applicazione i commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

13. Qualora venga accertato un diverso utilizzo degli impianti di tipologia "C" di cui all'articolo 4 del Piano, l'Organo di vigilanza o il Concessionario procedono alla copertura immediata del manifesto e, più in generale, di quanto pubblicizzato senza autorizzazione. Decorse 48 ore dall'avvenuta copertura, da realizzarsi con le modalità ritenute più opportune, e fatta salva la l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 applicata direttamente dall'Organo di vigilanza o su segnalazione del Concessionario, si può procedere a nuova affissione.

14. Nel caso di diverso utilizzo di impianti di tipologia "A" di cui all'articolo 4 del Piano, fatta salva la procedura di copertura di cui al comma 13, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 ridotta del 50%.

15. Per tutte le altre forme pubblicitarie non indicate al comma 3 la cui collocazione o modalità di realizzazione è effettuata in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel Piano o in altre disposizioni vigenti oppure per l'inosservanza alle disposizioni contenute nell'autorizzazione si applica la sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00. Sono fatte salve, qualora applicabili, le procedure di al comma 3.

16. L'ulteriore affissione su mezzi coperti integra la fattispecie di cui all'articolo 664 del Codice Penale.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – Disciplina generale

Articolo 43 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette all'imposta comunale per la pubblicità le insegne, i cartelli, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie eseguite con qualsiasi mezzo, visivo od acustico, esposte od effettuate in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
2. Sono soggetti al pagamento dei diritti per le pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le fotografie e simili, di qualunque materiale costituiti, quando la loro esposizione viene effettuata negli appositi spazi.

Articolo 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs n. 507/93, nomina un funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, individuato nell'ambito dei servizi tributari, al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare, al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale - entro 60 giorni dal provvedimento di assegnazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
3. Tutti i provvedimenti adottati da quest'ultimo assumono la forma di "determinazioni" e devono essere numerati con unica numerazione annuale, progressiva in originale, munita degli estremi di notifica all'interessato, ovvero della pubblicazione all'Albo Pretorio nel caso in cui la notifica non sia stato possibile effettuarla in capo all'interessato. Detto originale dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema adottato per le determinazioni della Giunta Comunale.
4. La gestione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta della pubblicità e delle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 507/93, può essere affidata in concessione. Il Concessionario, in tal caso, subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio; allo stesso fanno carico le attribuzioni di cui al comma 1.
5. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera, a favore del Comune, il privilegio previsto dall'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.

Articolo 45 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. La popolazione residente al 31 ottobre 2006, dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., risulta costituita da n. 37.399 abitanti; il Comune di Bollate è quindi classificato, in conformità all'articolo 2 del D. Lgs. 507/93, di classe III.
2. Verificandosi variazioni nella consistenza della popolazione, determinate con riferimento a quanto stabilito dal precedente comma, tali da comportare la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 5 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i.; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 46 - CATEGORIE DELLE LOCALITÀ

1. Ferma restando la classificazione del Comune ai sensi del precedente articolo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle a carattere commerciale, le località del territorio vengono suddivise in due categorie, denominate "ordinaria" e "speciale".

2. Alla categoria "speciale" è applicata una maggiorazione della tariffa base dell'imposta e del diritto, pari al 150%.

3. La Giunta Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, con decorrenza delle tariffe dell'anno in corso, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alla tariffa della categoria "speciale" per l'anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge.

4. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco contenuto nell'allegato 7 al presente regolamento.

La loro superficie complessiva non supera il 35% della superficie del "centro abitato" individuato, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., con Deliberazione della Giunta Comunale n. 489 del 24 agosto 1994, esecutiva ai sensi di legge.

CATEGORIE DI APPARTENENZA

a) CATEGORIA SPECIALE

sono ricomprese nella "categoria speciale" le strade, vie, piazze e località elencate nell'allegato 7 del presente regolamento

b) CATEGORIA NORMALE

sono ricomprese nella "categoria normale" tutte le rimanenti strade, piazze e località che insistono sul territorio del Comune di Bollate che non sono richiamate nella precedente categoria a).

CAPO II – Imposta sulla pubblicità - disciplina

Articolo 47 - OGGETTO DELL'IMPOSTA (Articolo 5 del D. Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere una domanda di beni e/o servizi oppure finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 48 - SOGGETTO PASSIVO (Articolo 6 del D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o, ancora, fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

Articolo 49 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Articolo 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta della pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a mq. 1 si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si fa luogo ad applicazione dell'imposta per le superfici inferiori a 300 cmq.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa "base"; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 54 e 55 del presente regolamento, venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Articolo 50 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA (articolo 8, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/93)

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 6 del D.Lgs 507/93 e all'articolo 48 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti. Il relativo modello di dichiarazione è analogo a quello di cui all'allegato 5 al presente regolamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 51 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE (articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 507/93)

1. In assenza di variazioni, la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione con specifico riferimento alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 ai seguenti articoli:

- articolo 12: pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- articolo 13: pubblicità effettuata con veicoli;

- articolo 14, commi 1, 2 e 3: pubblicità effettuata per conto altrui, con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III – Imposta sulla pubblicità - tariffe

Articolo 52 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per il pagamento dell'imposta si osserva quanto disposto dall'articolo 9 del D. Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

”1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli. 12, comma 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 ex D. Lgs. 507/93 per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato direttamente presso la Tesoreria Comunale con le modalità stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze 4.12.01 ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a Euro 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,26 o per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. (omissis)

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1543,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4 del Codice Civile.

6. (omissis)

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.

Per la formazione del ruolo ai sensi del precedente comma 5 si osservano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

Articolo 53 - RETTIFICA O ACCERTAMENTO D'UFFICIO

La procedura per la rettifica o l'accertamento d'ufficio è disciplinata dall'articolo 1, comma 161 della Legge 296/2006 (“Finanziaria 2007”) qui di seguito riportato:

”1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete ed infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini dovranno essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 52 e successive modificazioni”.

Articolo 54 - PUBBLICITA' ORDINARIA (articolo 12 del D. Lgs. 507/93)

La tariffa dell'imposta della pubblicità ordinaria è determinata dall'articolo 12 del D.Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

”1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di Euro 18,60.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, che abbia superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a 8,5 mq, la maggiorazione è del 100 per cento.”

Articolo 55 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (articolo 13 del D.Lgs. 507/93)

Per il pagamento dell'imposta effettuata con veicoli si osserva quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

”1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12 comma 1 del D. Lgs. 507/93, riportato nell'art. 65, comma 1; per la

pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4 del medesimo Decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore ai 3.000 Kg	Euro 111,50
b) per autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 Kg	Euro 74,40
c) per autoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie:	Euro 37,20

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a 0.5 mq. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli Agenti autorizzati".

Articolo 56 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (articolo 14 del D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq, di superficie e per anno solare, in base alla tariffa di Euro 37,20.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2, effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, con una tariffa pari ad Euro 4,60.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Articolo 57 - PUBBLICITA' VARIA (articolo 15 del D.Lgs. 507/93)

La tariffa dell'imposta relativa alla pubblicità varia è determinata dall'articolo 15 del D. Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

"1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di giorni 15 o frazione, è pari a quella prevista dal comma 1 dell'art. 54 del presente regolamento".

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di Euro 111,50.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito, pari ad Euro 4,60.

5. Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, ammonta ad Euro 13,94”.

Articolo 58 - RIDUZIONI DI IMPOSTA (articolo 16 del D. Lgs. 507/93)

1. La riduzione d'imposta è disciplinata dall'articolo 16 del D. Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

”1. La tariffa di imposta è ridotta alla metà:

a - per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

b - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.”

2. La riduzione d'imposta, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 507/93, è altresì estesa a tutte le forme pubblicitarie effettuate all'interno dei centri sportivi gestiti da società e/o associazioni senza fini di lucro. In questa fattispecie l'imposta sarà a carico dei gestori degli impianti.

Articolo 59 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA (articolo 17 del D. Lgs. 507/93)

Le esenzioni d'imposta sono riportate nell'articolo 17 del D. Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

”1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisca all'attività in essi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,5 metri quadri per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativamente all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 0,5 metri quadri e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 metri quadri.

c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino 0,5 mq. di superficie.

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.”

Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali entro il 31/03/2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

CAPO IV – Pubbliche affissioni

Articolo 60 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (articolo 18 D.Lgs. 507/93)

1. E' istituito il servizio pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle presenti disposizioni regolamentari e nel P.G.I.P., di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento all'allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 61 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (articolo 19 del D. Lgs. 507/93)

Il diritto delle pubbliche affissioni è disciplinato dall'articolo 19 del D. Lgs. 507/93, qui di seguito riportato.

”1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto complessivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune, che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x cm. 100 e per i periodi di seguito indicati, è la seguente:

- per i primi 10 giorni Euro 1,90;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,60.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.”

Articolo 62 - RIDUZIONE DEL DIRITTO (articolo 20 del D. Lgs. 507/93)

La riduzione della tariffa è determinata dall'articolo 20 del D. Lgs. 507/93, qui di seguito riportato.

”1. La tariffa del servizio pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Locali territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 62;
- b) per i manifesti di comitati, fondazioni, associazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

1-bis. (...) abrogato dalla Legge Finanziaria 2007”.

Articolo 63 - ESENZIONI DAL DIRITTO (articolo 21 del D. Lgs. 507/93)

L'esenzione del diritto sulle pubbliche affissioni è disciplinato dall'articolo 21 del D. Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

”1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti relativi alle attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle Autorità militari, relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.”

Articolo 64 – RIMBORSI

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza da prodursi, a pena di decadenza, entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto relativo al rimborso.

2. Il Comune, ovvero il Concessionario, provvede nel termine di 90 giorni.

Articolo 65 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (articolo 22 del D. Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che verrà annotato in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle disposizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, o per la mancanza di spazi disponibili, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il Gestore del Servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 7.00 ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 38,70, per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 66 - PRENOTAZIONI DELLE AFFISSIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli adempimenti fiscali previsti.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano, comunque, direttamente responsabili delle eventuali inosservanze alle disposizioni di legge (penali, civili e fiscali) vigenti in materia.

2. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui all'ufficio comunale preposto al servizio perviene la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie ad esse relative, tenute in ordine cronologico di presentazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente, il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 6 giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

4. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

5. Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 65 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Articolo 67 - AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica, al fine di assicurare e garantire pari opportunità nell'utilizzo, da parte dei vari soggetti interessati, degli impianti a ciò destinati, ogni singola richiesta di affissione non può superare, di volta in volta, il quantitativo massimo di 100 manifesti (dimensioni standard i cm. 70 x cm. 100).

Articolo 68 - AFFISSIONI DIRETTE

L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati ed installati secondo le prescrizioni di cui al P.G.I.P.. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 69 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario, secondo le norme di cui al D. Lgs. 507/93.

Articolo 70 - CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello al quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni dovranno essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo 66.

5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale con la data di scadenza prestabilita.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 65 del regolamento il committente può annullare la commissione con avviso da spedire all'Ufficio Comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio stesso provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento.

CAPO V – Procedure sanzionatorie e disposizioni transitorie e finali

Articolo 71 - SANZIONI TRIBUTARIE (articolo 23 del D. Lgs. 507/93)

Della disciplina delle sanzioni tributarie ed interessi tratta l'articolo 23 del D.Lgs. 507/93, qui di seguito riportato:

”1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta con un minimo di Euro 51,65.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta o diritto dovuti. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di Euro 51,65.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. (....) Abrogato dalla Legge Finanziaria anno 2007.

4-bis. (....) Abrogato dalla Legge Finanziaria anno 2007.

Articolo 72 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento all'articolo 42 del presente regolamento, integrato dalle norme previste dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93 e succ. modifiche.

Articolo 73 - AFFISSIONI ESEGUITE FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI – SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 663 del Codice Penale le affissioni eseguite fuori dagli appositi spazi, ovvero:

- sugli edifici di carattere storico, su quelli sottoposti a vincolo artistico, sugli edifici pubblici, sugli impianti Enel, Gas e Telefoni, sulle strutture di uso pubblico o di interesse e utilità pubblica (pensiline, tettoie, contenitori, ecc).

- per ogni caso in cui, nel comportamento omissivo, la legge configura una violazione alla quale si collega un fatto contravvenzionale o un reato.

Articolo 74 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si applicano, in quanto compatibili, per l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 472/97.

Articolo 75 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Si applicano, in quanto compatibili, per l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, le disposizioni contenute nella legge 27/7/2000, n. 212.

Articolo 76 – CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento. Valgono, al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali citate nel presente regolamento.

Articolo 77 - NORME FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2005. Si considerano abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili e, in particolare, il precedente Regolamento Comunale per la pubblicità e le affissioni, approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 23/10/1995 e modificato con Delibera di C.C. n. 37 del 15/02/2001.

Allegato 1

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Capo I - Disposizioni generali

Premessa

- Art. 1 Finalità del Piano
- Art. 2 Criteri generali
- Art. 3 Oggetto del Piano e suo ambito di applicazione

Capo II - Definizione degli impianti pubblicitari

- Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Definizione di altri impianti pubblicitari
- Art. 6 Impianti pubblicitari non costitutivi del presente Piano
- Art. 7 Rilevazione e identificazione degli impianti esistenti
- Art. 8 Impianti esistenti e non più conformi al presente Piano

Capo III - Caratteristiche e modalità di installazione degli impianti pubblicitari sulle strade

- Art. 9 Classificazione delle strade
- Art. 10 Competenze per le autostrade, per le strade provinciali e per la pubblicità lungo le sedi ferroviarie
- Art. 11 Durata delle esposizioni
- Art. 12 Caratteristiche costruttive ed estetiche

Capo IV - Zonizzazione del territorio comunale e norme generali di installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato

- Art. 13 Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee
- Art. 14 Salvaguardia delle strutture esistenti - Tavola di corrispondenza con gli impianti in previsione di Piano
- Art. 15 Adeguamenti, ricollocazioni e rimozioni degli impianti esistenti, autorizzati e non, o in contrasto con le norme del presente Piano

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Punto di partenza per la redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, da ora denominato per brevità P.G.I.P., è stata la rilevazione dello stato di fatto relativo agli impianti pubblicitari esistenti sul territorio di Bollate centro e delle frazioni di Cassina Nuova, Cascina del Sole, Ospiate e Castellazzo.

La situazione rilevata è meglio illustrata nell'allegato 2 al regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, che pone in rilievo altresì la suddivisione del territorio comunale nelle varie zone corrispondenti a quelle individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, (suddivisione che avrà poi utilità nella individuazione delle zone omogenee, ai sensi del successivo articolo 13) e che evidenzia la necessità di un intervento deciso di riordino dell'impiantistica pubblicitaria disciplinata dal presente Piano in considerazione di diversi fattori tra i quali la mancanza pressoché totale, negli ultimi anni, di un intervento manutentivo ordinario e costante sull'impiantistica. Tale fatto ha portato ad un progressivo deterioramento della stessa, deterioramento tanto evidente da trasformarla, seppur in pochi casi, in fonte di potenziale pericolo per la viabilità, in modo particolare pedonale.

Alle carenze manutentive di cui sopra si è aggiunto, sempre negli ultimi anni, un fenomeno di stasi nella collocazione di nuovi impianti pubblicitari; di contro, lo sviluppo urbanistico di determinate zone del territorio si è manifestato in maniera preponderante, con il risultato che sono sorti nuovi quartieri residenziali all'interno dei quali l'impiantistica pubblicitaria e, ancor più marcatamente quella riservata alle affissioni istituzionali, risulta del tutto assente come, ad esempio, le aree integrate denominate "Cc" di **Ospiate (Via Madonnina, Montrasi, Coppi, Romagnosi)** o di Cassina Nuova (quartiere di Via Kennedy, Via De Filippo, Via Stampa - e di Bollate Est - quartiere di Via Berlinguer, Via Monte Cengio, Via Pertini, Via Maiella, Via Volta) quest'ultimo ancora di maggior dimensioni, sia in termini di superficie/densità abitativa, essendo costituiti per la maggior parte da fabbricati multipiano.

Di contro il rilievo dello stato di fatto ha portato in alcune occasioni a riscontrare quanto l'impiantistica esistente sul territorio sia mal distribuita, con strade di comunicazione interne a frazioni in cui il rapporto numero di abitanti/impianti presenti risulta notevolmente inferiore ad altre strade, magari adiacenti, e di minore importanza.

Se un carattere positivo emerge dalla uniformità dell'impiantistica riservata alla pubblicità diretta (come ad esempio gli impianti abbinati alle transenne parapetonali, rilevati per altro in un più che discreto stato di conservazione e di gradevole aspetto estetico), di contro non si può non evidenziare l'eccessiva difformità rilevata invece tra le varie tipologie di impianti riservati alle pubbliche affissioni attualmente installati (se ne sono rilevati di 13 tipi diversi, escludendo la caratteristica mono/bifacciale).

Articolo 1 - FINALITA' DEL PIANO

1. Finalità del presente Piano è definire e regolamentare i criteri e le norme per la corretta collocazione dei mezzi pubblicitari entro il territorio comunale, garantendo:

- il rispetto delle norme di indirizzo del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- il rispetto delle norme ambientali con particolare riguardo alle zone del centro storico di Bollate e dell'area a nord del territorio ricompresa nel perimetro del Parco delle Groane, parco di interesse regionale istituito con Legge Regionale 31 agosto 1978 n. 31 e delle aree ad esso attigue;

- la salvaguardia delle norme relative all'arredo urbano, cercando di ridurre l'eccessiva "varietà" dei mezzi pubblicitari di modo che non costituiscano disordine ambientale sul territorio ma, al contrario, diventino per le loro caratteristiche ed il loro posizionamento, occasione di valorizzazione dell'immagine urbana.

Il P.G.I.P. si pone quindi come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti, prefiggendosi di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

2. Le forme pubblicitarie previste dal presente Piano non dovranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione in senso residenziale, commerciale ed industriale.

3. Il presente Piano individua altresì la parte di impianti da destinarsi ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico e/o Concessionario.

Articolo 2 - CRITERI GENERALI

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari è approvato come allegato al Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Lo stesso è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, e che disciplinano tempi e modalità per la rimozione degli impianti esistenti ed in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente Piano potrà essere modificato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio successivo in relazione alle variazioni della consistenza demografica del Comune, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa che verrà compiutamente illustrata nella motivazione che accompagnerà il provvedimento di modifica.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Bollate viene redatto e modificato da personale dell'Area Attività Produttive, da personale del Comando Polizia Locale e da personale dell'Area Finanziaria (o da personale da questi appositamente delegato).

La stessa Commissione acquisisce, prima della presentazione del Piano al Consiglio Comunale per la sua adozione in conformità ai disposti di Legge, i pareri tecnici necessari, qualora richiesti da apposite norme dello Statuto Comunale.

Articolo 3 - OGGETTO DEL PIANO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Piano, redatto in ottemperanza agli artt. 3, 18 e 36, comma 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 costituisce allegato al Regolamento Comunale per la Pubblicità e per le pubbliche affissioni; disciplina le modalità di installazione, le caratteristiche degli impianti pubblicitari e di propaganda o informazione pubblica posti lungo le strade comunali o in vista di esse, su aree private o private aperte al pubblico localizzate all'interno del centro abitato, così come individuato con Delibera di Giunta Comunale n. 489 del 24 agosto 1994.

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari non disciplina le forme pubblicitarie di cui al comma 1 quando effettuate su strade statali, regionali e provinciali e lungo le sedi ferroviarie, fatta salva l'acquisizione di apposito "nulla- osta" da parte dell'A.C., qualora le medesime vengano apposte in vista di strade comunali, come meglio specificato nei successivi articoli.

Non disciplina altresì le forme pubblicitarie indicate nel successivo articolo 6, nonché la segnaletica stradale definita dall'art. 38 del vigente Codice della Strada e le preinsegne.

3. Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione:

Fuori dal centro abitato:

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 23 del Codice della Strada e dell'articolo 51, commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Nel centro abitato:

La nozione di "centro abitato" ai fini del presente Piano è stabilita dall'articolo 4 del Codice della Strada e, per il Comune di Bollate, il "centro abitato" risulta altresì individuato dall'elaborato grafico allegato alla Delibera di G.C. 489/94.

Trovano applicazione gli articoli 23, comma 6, e 51, commi 4 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e le norme contenute nel Regolamento.

CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari oggetto del presente Piano sono distinti in:

- A. *Impianti di affissione pubblica di natura commerciale;*
- B. *Impianti di affissione e pubblicità diretta, privata di natura commerciale;*
- C. *Impianti utilizzati per l'affissione di avvisi di pubblica utilità od interesse (istituzionali)*

In piena vigenza del presente Piano, i sopraelencati impianti pubblicitari dovranno obbligatoriamente presentare le sottoelencate caratteristiche:

A. Impianti di affissione pubblica

Gli impianti di pubblica affissione sono di proprietà comunale e si suddividono in:

■ A1: *impianto per affissione*: impianto di tipo permanente, luminoso o non, mono o bifacciale, caratterizzato dalla variabilità e intercambiabilità del messaggio pubblicitario realizzata esclusivamente mediante affissione di manifesti

I formati ammessi sono i seguenti:

- A1.1: mt. 0,70 x 1,00
- A1.2: mt. 1,00 x 1,40
- A1.3: mt. 1,40 x 2,00
- A1.4: mt. 2,00 x 1,40
- A1.5: mt. 6,00 x 3,00

■ A2: *Vetrina*: elemento costituito da supporto rigido, e da uno o due sportelli in vetro destinato all'affissione di uno o due manifesti, di mt 0,70 x mt 1,00

Sono ammesse nella dimensione massima di:

- A2.1: mt. 0,70 x mt. 1,00 per un solo manifesto, escluso il supporto
- A2.2: mt. 1,40 x mt. 1,00 per due manifesti affiancati, **escluso il supporto**

B. Impianti di affissione e pubblicità diretta e privata

Gli impianti di affissione e pubblicità diretta e privata sono impianti di proprietà privata, comunque non comunale, di tipo permanente. Possono essere luminosi, illuminati o non mono o bifacciali e sono utilizzati per l'affissione di manifesti o, se trattasi di impianto di pubblicità, per la diffusione di un messaggio fisso realizzato non con l'ausilio di manifesti facilmente intercambiabili; hanno utilizzo esclusivamente commerciale.

Si suddividono in:

■ B1: *impianto per affissione*: presenta le stesse caratteristiche degli analoghi manufatti considerati per gli impianti di affissione pubblica.

I formati ammessi sono i seguenti:

- B1.1: mt. 1,00 x 1,40
- B1.2: mt. 1,40 x 2,00
- B1.3: mt. 2,00 x 1,40
- B1.4: mt. 3,00 x 2,00
- B1.5: mt. 6,00 x 3,00

■ B2: *cartello*: manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, anche circondato da una cornice, avente medesime o diverse caratteristiche del manufatto ma anche distinguibile per una maggior rigidità, se paragonata a quella della parte contenente il messaggio pubblicitario.

Il formato ammesso è il seguente:

■ B2.1: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 1,50 x mt. 2,10

■ B2.2: mq. 3.15 ottenibile con strutture unicamente di mt. 2,10 x mt. 1,50

■ **B2.3: mq. 20 massimo, con strutture a forma preferibilmente rettangolare, con caratteristiche tali da presentare messaggi pubblicitari fissi e/o variabili in sequenze ottenibili mediante proiezioni luminose, prismi rotanti, messaggi scorrevoli anche con combinazioni di più soluzioni.**

■ B3: *gigantografia su ponteggio*: elemento monofacciale, anche privo di rigidità, che occupa tutta o parte della superficie dei ponteggi rivolta verso luogo pubblico e, allo stesso ponteggio, risulta saldamente ancorato. Trattasi di tipologia di impianto non permanente in quanto la sua messa in opera su ponteggio non può avere in alcun caso durata superiore a quello di validità del titolo autorizzatorio in forza del quale viene effettuato l'intervento; ai fini della durata dell'esposizione, gli interventi di manutenzione ordinaria sono parificati a quelli eseguiti in "denuncia di inizio attività". Si suddivide in:

■ B3.1: *gigantografia artistica*: riporta in via preferenziale il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento edilizio o manutentivo oppure l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio stesso. Può ospitare un messaggio pubblicitario, inserito organicamente nella stessa, che non potrà occupare una superficie maggiore del 20% dell'intera superficie della gigantografia.

Qualora in essa sia riportato il logo di uno sponsor, così come definito dal successivo punto B9.4, la superficie occupata da quest'ultimo non può essere superiore al 30% della superficie del manufatto. Può essere illuminata o meno.

■ B3.2: *gigantografia pubblicitaria*: ha esclusivo uso pubblicitario e l'eventuale elemento artistico inserito non rileva ai fini di una eventuale riduzione di imposta. Può essere illuminata o meno.

Per gli impianti di tipologia "B3" non viene fissato un limite di superficie, essendo lo stesso legato alla superficie del particolare supporto.

■ B4: *striscione*: elemento bidimensionale, mono o bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura (prevalentemente in tela o materiale plastico), privo di rigidità intrinseca e mancante di superficie di appoggio, opportunamente rinforzato, che viene installato trasversalmente o parallelamente all'asse della strada, a mezzo di cavi di fissaggio a pareti o a pali di sostegno appositamente predisposti. E' privo di luce.

L'esposizione è consentita:

- per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, fino a 7 giorni dall'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo il termine;

- per la pubblicità di attività commerciali; la durata espositiva non può essere superiore ai **90** giorni, eventualmente rinnovabili per altri **90**.

Il formato ammesso è il seguente:

■ B4.1: dimensioni massime di mt. 8,00 x 1,00

■ B5: *stendardo*: elemento bidimensionale, monofacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie di appoggio, a sviluppo verticale e privo di luce. E' installato in occasione di eventi commerciali in corrispondenza della sede dell'attività.

E' ammesso in dimensione massima di mq. 6; trattasi di mezzo pubblicitario temporaneo con durata espositiva non superiore a 30 giorni, eventualmente rinnovabile per altri 30.

■ B6: *cavalletto*: manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno o di appoggio con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di manifesti.

Trattasi di mezzo pubblicitario temporaneo con durata espositiva massima di 30 giorni eventualmente rinnovabile per altri 30. Presentano superficie massima di mq **18**.

■ B7: *segno orizzontale reclamistico*: riproduzione, sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari. Possono essere apposti solo lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o altri materiali che non ne consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nella posizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possano essere deturpate dal loro collocamento. L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale. Per quanto concerne il dimensionamento dei caratteri utilizzati, gli stessi non potranno superare le dimensioni dei caratteri alfanumerici contemplati dagli allegati al Regolamento di esecuzione del vigente Codice delle Strade e previsti per le strade con velocità non superiore a 50Km/h.

■ B8: *impianti localizzati in corrispondenza di fermate autobus*; si suddividono in:

■ B8.1: *pensiline*, strutture aventi per scopo principale quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus, essenzialmente da eventi atmosferici avversi, ma che non recano alcun tipo di messaggio pubblicitario;

■ B8.2: *pensiline* di cui al precedente punto B8.1 nelle quali il messaggio pubblicitario, qualora presente, potrà essere luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale, interessando una o due pareti della pensilina;

■ B8.3: *paline fermata autobus*: mantengono le stesse caratteristiche e dimensioni del messaggio pubblicitario di quelle già esistenti e meglio illustrate alla voce "FA" dell'art. 7 relativo alla rilevazione dei mezzi pubblicitari esistenti. Devono presentare il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio ad una altezza non inferiore a mt. 2,30; in nessun caso, qualora posizionate su marciapiede, detto pannello potrà debordare oltre il filo dello stesso e invadere la carreggiata

■ B9: *impianti abbinati ad elementi di arredo urbano*

■ B9.1: *transenna parapetonale*: si riconferma l'utilizzo esclusivo delle transenne indicate nell'articolo 7, così come illustrate dalla tipologia TR1, ossia strutture in ghisa, pressofuse, caratterizzate da due montanti a sezione variabile costituenti un motivo di decorazione; sorreggono la struttura pubblicitaria, costituita da una intelaiatura metallica, esagonale, avente altezza di mt. 0,65, larghezza misurata al punto massimo (tra i due montanti) di mt. 1.15 e lati paralleli al piano stradale pari a mt. 0,85. Supportano una lastra in materiale plastico, mono o bifacciale, non luminosa. Utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o protezione del traffico pedonale, dovranno essere sempre stabilmente infisse al suolo, sufficientemente robuste da supportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni e collocate alla distanza massima di cm. 20 dal filo marciapiedi

■ B9.2: *orologio*: sono ammessi solo della tipologia "OR" indicata nell'articolo 7 o **di simile conformazione, riconducibile alla descrizione tecnica facente parte del capitolato inerente l'impiantistica di arredo urbano**. Gli orologi dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di cm. 30 dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 mt. dalle intersezioni e non essere elevato più di mt. 3,00 dal piano del marciapiede stesso e comunque non in posizione tale da rendere invisibili semafori o cartelli stradali. Devono essere mantenuti sempre in efficienza, funzionanti e protetti da **materiale trasparente infrangibile**

■ B9.3: *segnaparcheggio*: impianto avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa sia all'uso che alle tariffe praticate nel parcheggio in corrispondenza del quale risulta installato. Privo di luce, bifacciale. È ammessa l'installazione combinata con un impianto pubblicitario a condizione che la superficie ad esso dedicata non ingeneri confusione nella lettura delle condizioni cui soggiace la sosta dei veicoli. Le tipologie proposte sono soggette a preventiva valutazione dello SUAP e del Comando Polizia Locale

■ B9.4: *manufatti o cartelli con sponsor*: manufatti per la comunicazione o informazione culturale o istituzionale, segnalanti la realizzazione di opere pubbliche e/o la manutenzione delle aree a verde, a condizione che contengano esclusivamente l'eventuale logo dello sponsor, intendendo per quest'ultimo il soggetto giuridico, ente o azienda che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici o aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

■ B10: *supporto informativo*: fanno parte di questa categoria:

■ B10.1: *cartelli planimetrici*: strutture monofacciali, non luminose, atte a supportare un stradario cittadino; in questi impianti è prevalente la parte informativa mentre è ammesso l'inserimento di uno o più messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 15 % della superficie dell'impianto;

■ B10.2: *stazioni barometriche*: strutture non luminose, atte a supportare strumentazioni in grado di rilevare condizioni atmosferiche; in questi impianti è prevalente la parte pubblicitaria che però non può superare il 75% della superficie totale dell'impianto

■ B11: *altri mezzi informativi*: si suddividono in:

■ B11.1: *vetrine*: corrispondono alla definizione riportata al punto A.2, con la sola dimensione ammessa di mt. 1,40 x 1,00

■ B11.2: *bacheca*: manufatto monofacciale, supportato da idonea struttura, finalizzato alla esposizione di manifesti o avvisi aventi finalità politiche o culturali ma comunque non commerciali, avente dimensioni di mt. 1,40 x 1,00

C. Impianti utilizzati per avvisi di pubblica utilità od interesse (istituzionali)

Gli impianti utilizzati per avvisi di pubblica utilità od interesse sono di proprietà comunale, di tipo permanente, luminosi o non, mono o bifacciali ed hanno esclusivo utilizzo istituzionale. Sono così dimensionati:

■ C1: presentano la stessa conformazione degli impianti di tipologia A.1 ma con la sola dimensione ammessa di mt. 1,40 x 1,00;

■ C1.2: i predetti impianti possono essere integrati, in elevazione, da uno spazio di utilizzo commerciale, avente dimensione massima pari a mt. 1,40 x 0,45. Su quest'ultimo spazio non è ammessa la pubblicità mediante affissione.

2. Non è ammessa l'installazione di impianti o messaggi pubblicitari previsti dal presente articolo su:

- luoghi, strutture o manufatti utilizzati come bagni pubblici;
- cestini porta rifiuti;
- contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- panchine;
- fioriere;
- coperture.

3. Dall'entrata in vigore del presente P.G.I.P. non potranno essere installati impianti pubblicitari diversi da quelli illustrati nel presente articolo. Resta salva la limitazione nelle installazioni di impianti, ancorché conformi a quanto disposto dal presente articolo, nelle singole zone del territorio **ed altra impiantistica, di solo arredo urbano, la cui installazione derivi dall'approvazione di capitolato specifico.**

4. L'Amministrazione Comunale, previo parere conforme dell'Area Attività Produttive e del Comando Polizia Locale, si riserva di adottare soluzioni tipologiche anche diverse da quelle sopraelencate, qualora migliorative dal punto di vista estetico e funzionale. Gli adeguamenti normativi verranno conseguentemente effettuati in occasione della prima revisione eseguita ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ferme restando le definizioni previste dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada, per quanto non in esso previsto, ai sensi del vigente Piano, si definisce:

- *"impianto di affissione"*: l'impianto utilizzato per la diffusione di mezzi pubblicitari mediante la sovrapposizione di manifesti, senza necessità di autorizzazione per la variabilità del messaggio;
- *"manifesto"*: foglio bidimensionale, realizzato in materiale cartaceo o plastico ma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, di propaganda o istituzionali: la sua posa avviene per sovrapposizione utilizzando come supporto impianti pubblicitari per affissioni di cui al precedente art. 4, lettere A), B) e C), con esclusione della possibilità di affissione diretta a muro.

Articolo 6 - IMPIANTI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PRESENTE PIANO

1. Non rientrano nella disciplina del presente Piano i sotto riportati impianti pubblicitari:

- le insegne di esercizio relative ad attività commerciali, industriali, artigianali e di prestazione di servizi, installate anche all'esterno, in corrispondenza dell'esercizio cui fanno riferimento, nonché le installazioni pubblicitarie all'interno delle medesime attività, sulle vetrine, sulle porte di ingresso, purché attinenti l'attività in essi esercitata;
- i manufatti adibiti a pubblicità, anche se simili od analoghi ad impianti disciplinati dal presente piano, quando esposti sulle facciate esterne o sulle recinzioni di locali di pubblico spettacolo, quando si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione; sono paragonati a dette strutture la cartellonistica apposta per pubblicizzare spettacoli od attrazioni viaggianti;

- i manufatti pubblicitari, relativi a giornali o periodici, esposti sulle facciate esterne delle edicole o comunque in corrispondenza degli ingressi delle rivendite;
- i manufatti destinati alle affissioni riservate allo Stato o agli altri Enti pubblici territoriali;
- le targhe professionali comprese quelle la cui esposizione sia obbligatoria per legge;
- i manufatti destinati ad ospitare pubblicità installati all'interno o sulla carrozzeria dei mezzi pubblici di trasporto;
- la pubblicità fonica o eseguita a mezzo di palloni frenati o aeromobili;
- la pubblicità effettuata per conto terzi su veicoli, appositamente disciplinata dal regolamento per la pubblicità;
- la pubblicità effettuata mediante l'impiego di autoveicoli immatricolati esclusivamente a tale scopo recanti, sul pianale, apposita struttura, generalmente bifacciale, atta a supportare un messaggio pubblicitario;
- **più in generale, tutte le tipologie di pubblicità disciplinate dal Regolamento.**

Articolo 7 - RILEVAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti e i cartelli pubblicitari già installati alla data di adozione del presente Piano sono evidenziati nell'allegato 2 al Regolamento che disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Le tipologie "A", "B", "B1" e "F" sono relative agli impianti utilizzati per affissione di avvisi di pubblico interesse (istituzionali).

Tipologia "A": impianto mono o bifacciale, supportato da struttura metallica tubolare, non luminoso né illuminato, di mt. 1,40 di base per mt. 1,00 di altezza. Sulla sommità dello stesso è applicata, in elevazione, una tabella di mt. 1,40 di base per mt. 0,45 di altezza, mono o bifacciale, recante un messaggio pubblicitario variabile esclusivamente per sostituzione ed impresso su materiale plastico

Tipologia "B": impianto analogo alla tipologia "A" per dimensioni e caratteristiche ma privo della parte superiore relativa al messaggio pubblicitario;

Tipologia "B1": impianto mono o bifacciale, non luminoso, supportato da una struttura metallica tubolare costituita da una parte superiore in materiale plastico riportante un messaggio pubblicitario di mt. 0,70 di base per mt. 1,00 di altezza che sovrasta uno spazio di analoghe dimensioni utilizzato per le affissioni istituzionali.

Tipologia "F": tabella metallica, monofacciale, supportata da struttura metallica, non luminosa, di mt. 1,40 di base per mt. 1,00 di altezza;

Le tipologie identificate con le lettere "C", "D", "E", "G", "H" e "M" sono riservate esclusivamente alle affissioni di manifesti e vengono definiti quali impianti di affissione pubblica o **privata**; si differenziano tra loro per le diverse dimensioni.

Tipologia "C": impianto mono o bifacciale, supportato da struttura metallica tubolare, non luminoso, di mt. 1,40 di base per mt. 2,00 di altezza; in taluni casi le dimensioni possono risultare invertite;

Tipologia "D": impianto mono o bifacciale, supportato da struttura metallica tubolare, non luminoso, di mt. 1,00 di base per mt. 1,40 di altezza;

Tipologia "E": impianto mono o bifacciale, non luminoso, supportato da una struttura metallica tubolare, costituito da due messaggi pubblicitari allineati in modo tale che il margine superiore del sottostante sia quasi in aderenza con il margine inferiore del sovrastante. Ogni messaggio, generalmente realizzato con lastre di materiale plastico, misura mt. 0,70 di base per mt. 1,00 di altezza.

Tipologia "G": tabella metallica monofacciale, fissata a muro su prospetti di fabbricati privati, non luminosa, di mt. 0,70 di base per mt. 1,00 di altezza;

Tipologia "H": tabella metallica, monofacciale, fissata a muro su prospetti di fabbricati privati, non luminosa né illuminata, di mt. 1,40 di altezza per mt. 2,00 di base;

Tipologia "L": impianto mono o bifacciale, non luminoso, costituito da un cartello, in materiale plastico, applicato su idoneo supporto metallico ancorato al suolo. Si suddividono in:

L1: quando presentano dimensioni di mt. 2,50 di base per mt. 1,70 di altezza;

L2: quando presentano dimensioni di mt. 2,10 di base per mt. 1,50 di altezza;

Tipologia "M": tabella metallica, monofacciale, avente dimensioni di mt. 6,00 di base per mt. 3,00 di altezza, anche luminosa. Si suddividono in:

M1: quando fissata a muro su prospetti di fabbricati privati;

M2: quando supportata da idonea struttura metallica tubolare.

Tipologia "P": corrispondono, come caratteristiche, alle vetrine indicate nella tipologia A.2.2 dell'articolo 4

Pensiline autobus

PA: pensilina autobus, con intelaiatura in materiale metallico nella quale non è stato previsto l'inserimento di alcun mezzo pubblicitario;

PA1: pensilina per fermata autobus con intelaiatura in materiale metallico sulla quale, su una parete laterale è stata ricavata la possibilità di ospitare mezzi pubblicitari costituiti da manifesti o lastre in materiale plastico, aventi base di mt. 1,20 per altezza di mt. 1,75, analoghi mezzi pubblicitari aventi dimensioni di mt. 0,50 di base per mt. 1,75 di altezza trovano collocazione nella parete laterale contrapposta.

PA2: pensilina autobus con intelaiatura in materiale metallico nella quale il mezzo o l'impianto pubblicitario trova collocazione nella parete posteriore e consiste in spazi per la collocazione di affissioni o lastre in materiale plastico composte da due "finestre" di mt. 0,90 di base per mt. 1,40 di altezza; superiormente a questo spazio è ricavata la possibilità di alloggiamento di lastra in materiale plastico per altro impianto, avente base di mt. 1,80 per altezza di mt. 0,25;

PA3: pensiline per fermata autobus con intelaiatura in materiale metallico, potenzialmente atte ad ospitare la collocazione di mezzi pubblicitari di diverse forme e dimensioni - anche in considerazione del fatto che taluni spazi sono stati "artificialmente" creati durante interventi di carattere manutentivo; di fatto, la vetustà ne impedisce l'utilizzo a tale scopo.

Paline per fermata autobus

FA: palina per fermata autobus, con palo di sostegno "a pastorale" in materiale metallico, a sezione circolare, sulla cui sommità risulta appesa una struttura rettangolare, bifacciale; una faccia risulta suddivisa in due pari eguali: quella inferiore reca le indicazioni della linea automobilistica mentre la parte superiore, come la restante facciata opposta, supportano il mezzo pubblicitario, generalmente realizzato con lastre in materiale plastico. Questo presenta una base di mt. 1,00 ed un'altezza pari a mt. 1,40 per la facciata priva delle indicazioni della linea automobilistica mentre, nella facciata opposta, l'altezza è ridotta a mt. 0,70.

Cartelli planimetrici informativi

Si suddividono in:

CI: impianto monofacciale, non luminoso od illuminato, con struttura metallica, sorretto da base unica a pianta rettangolare, recante un mezzo pubblicitario adiacente alla planimetria del Comune.

SB: impianto monofacciale, non luminoso od illuminato, con struttura metallica, sorretto da base unica a sezione rettangolare, recante un mezzo pubblicitario, generalmente realizzato con lastra di materiale plastico, avente base di mt. 2,30 per altezza di mt. 1,45; su uno dei due lati più corti viene inserita una stazione barometrica, contenente termometro ed igrometro, oltre allo stemma comunale.

Orologi

Si suddividono in:

OR: impianto supportato da colonna metallica a sezione rettangolare, alla cui sommità, è installato il supporto del materiale pubblicitario, bifacciale, non luminoso nè illuminato, costituito da lastre in materiale plastico delle dimensioni di mt. 0,55 di altezza per mt. 1,05 di larghezza; detto impianto supporta, alla sua sommità un orologio.

OR1: impianto supportato da struttura tubolare conformato in modo tale da poter circoscrivere, alla sua sommità, due elementi pubblicitari in lastra di materiale plastico o metallica, bifacciale, non luminosa nè illuminata; il primo elemento ne costituisce la parte superiore e misura mt. 1,00 di altezza per mt. 1,00 di larghezza; il secondo occupa metà della parte inferiore del gruppo e misura mt. 0,50 di altezza per mt. 0,50 di larghezza; la restante parte, di analoghe dimensioni, ospita un orologio.

Transenne parapetonali

Si suddividono in:

TR: struttura tubolare metallica a sezione tonda a forma di "A" con la parte interna superiore rettangolare atta ad ospitare, inscritto internamente, il materiale pubblicitario, costituito da una lastra metallica, mono o bifacciale.

TR1: Strutture in ghisa, pressofuse, caratterizzate da due montanti a sezione variabile costituenti un motivo di decorazione; sorreggono la struttura pubblicitaria, costituita da una intelaiatura metallica, esagonale, avente altezza di mt. 0,65, larghezza misurata al punto massimo (tra i due montanti) di mt. 1,15 e lati paralleli al piano stradale pari a mt. 0,85. Supportano una lastra in materiale plastico, monofacciale, non luminosa né illuminata, riportante il messaggio pubblicitario solo verso il lato carreggiata.

Articolo 8 - IMPIANTI ESISTENTI E NON PIU' CONFORMI AL PRESENTE PIANO

1. Vista l'elencazione delle singole tipologie di impianti di cui all'articolo 7 le stesse, date per esistenti, vengono riconfermate sino alla loro sostituzione per deterioramento o per altre ragioni di pubblico interesse.

2. È stabilito il divieto di collocazione di ulteriori impianti appartenenti alle sottoriportate tipologie:
- per gli impianti definiti di affissione pubblica o privata: divieto di nuove collocazioni di impianti appartenenti alle tipologie "G", "H", "N";
 - per gli impianti definiti di pubblicità diretta e privata: divieto di nuove collocazioni di impianti appartenenti alle tipologie "E", "L1";
 - per gli impianti istituzionali: divieto di nuova collocazione di impianti di tipologia C1.2, "B1" e "F";
 - per le pensiline di fermata autobus la loro sostituzione per usura porterà al posizionamento esclusivo delle varie tipologie di cui al punto "B8" del presente Piano, **nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito capitolato di arredo urbano.**

CAPO III - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE

Articolo 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Tenendo come riferimento la classificazione effettuata dall'art. 2 del vigente Codice della Strada, le strade che attraversano il territorio del Comune di Bollate si suddividono in "autostrade", "provinciali" e "comunali". Enti proprietari di dette strade sono rispettivamente la Provincia di Milano e il Comune.

2. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il presente Piano fa riferimento alla perimetrazione del Centro abitato, redatta ai sensi dell'art. 4 del vigente Codice della Strada nonché alla Delibera di G.C. n. 489 del 24 agosto 1994 **dalla quale sono tacitamente stralciate le porzioni di territorio ora appartenenti al Comune di Baranzate ed evidenziate nella L.R. 22 maggio 2004 n. 13**

3. Le strade del territorio comunale vengono classificate nelle categorie che seguono:

B) STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE

Strada a carreggiate indipendenti e separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie per senso di marcia e banchina pavimentata, priva di intersezioni a raso, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di accelerazione e decelerazione.

Vengono individuate dall'articolo 2, comma 2 Lettera B) del Codice della Strada.

Presentano le sopraelencate caratteristiche:

B1) S.P. n. 46, **nei tratti di competenza territoriale**

C) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA

Strada extraurbana ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

Vengono individuate dall'articolo 2, comma 2, lettera C) del Codice della Strada

Presentano le sottoelencate caratteristiche:

C1) S.P. n. 133 "Bollate - Lazzate":

- dalla progressiva chilometrica 0 + 0,000 alla progressiva chilometrica 0 + 0,942;

C2) S.P. n. 46 "Rho - Monza" **nei tratti di competenza territoriale e nelle porzioni non individuate e classificate ai sensi della precedente lettera B1)**

C3) S.P. n. 233 "ex Strada Statale Varesina" dalla progressiva chilometrica 12,000 sino al confine territoriale con il Comune di Garbagnate Milanese

C4) S.P. n. 153, "Bollate - Terrazzano", dalla progressiva chilometrica 0 + 0,910 sino al confine con il Comune di Arese

D) STRADA URBANA DI QUARTIERE

Nessun tratto di strada classificato in tal senso all'interno del centro abitato

E) STRADA LOCALE

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Vengono individuate dall'articolo 2, comma 2, lettera F) del Codice della Strada.

Presentano le sottoelencate caratteristiche:

Tutte le strade del territorio non indicate nei sopraelencati punti B), C), D) vengono ricomprese nella categoria E).

Articolo 10 - COMPETENZE PER LE AUTOSTRADE, PER LE STRADE PROVINCIALI E PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE SEDI FERROVIARIE

1. Per la collocazione di mezzi o impianti pubblicitari su strade non comunali, esterne alla delimitazione del centro abitato nonché lungo le sedi ferroviarie, trovano applicazione i commi 4 e 5 dell'art. 23 del vigente Codice della Strada. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ente Proprietario della strada o dal Gestore della linea ferroviaria; qualora l'impianto sia visibile da altra strada e quest'ultima appartenga ad Ente diverso, detta autorizzazione è rilasciata previo nulla osta di quest'ultimo.

Articolo 11 - DURATA DELLE ESPOSIZIONI

1. Le tipologie di mezzi pubblicitari descritti nel presente Piano possono presentare durata di esposizione permanente o temporanea, in relazione al loro periodo di esposizione.

2. La durata si definisce TEMPORANEA quando:

il mezzo è finalizzato alla propaganda pubblicitaria relativa ad eventi speciali aventi durata limitata nel tempo quali, ad esempio, manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite straordinarie riferite all'articolo 15 del Decreto Legislativo 114/98.

L'installazione è temporanea esclusivamente per quelle tipologie di impianti nella cui illustrazione, ai sensi dell'articolo 4, la durata è espressamente prevista.

Quando si è in presenza di installazione ai sensi del presente comma, l'impianto non deve in alcun modo essere stabilmente infisso al suolo, pur mantenendo le caratteristiche di stabilità e di sicurezza nonché di resistenza agli agenti atmosferici ed alla spinta del vento.

3. La durata si definisce PERMANENTE quando:

il mezzo pubblicitario è ancorato solidamente al suolo o ad altre strutture, è destinato a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi con manifesti, cartelli, transenne parapetonali, orologi, bacheche, ecc.

Articolo 12 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE

1. Tutti gli impianti per la pubblicità esterna da installarsi in modo permanente devono rispondere per quanto possibile ad un unico criterio progettuale, ancorché differenziato per le installazioni di tipologia "A" e "B" da un lato e le restanti dall'altro.

2. Le strutture (montanti e sostegni) dovranno essere realizzate in metallo trattato e verniciato di colore rosso per gli impianti di tipologia "A" e "B" e verde per la tipologia "C" di cui all'art. 4; in ogni caso, dovranno essere costruiti in modo tale da resistere agli agenti atmosferici.

3. Tutti i montanti e i sostegni che fuoriescono dal suolo devono risultare perpendicolari al piano stradale; non è ammesso l'utilizzo di montanti e sostegni sagomati se non nella parte terminale, costituente il supporto della struttura pubblicitaria, di qualsivoglia formato. Il montante o il sostegno singolo costituisce supporto alla struttura collocandosi al centro della base; un punto di contatto eccentrico è ammesso esclusivamente quando la particolare collocazione del mezzo rende necessario il rispetto della distanza dal limite della carreggiata. La base dell'impianto dovrà essere sempre parallela al piano della carreggiata.

4. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare ma non di forma triangolare o di disco, allo scopo di evitare qualsiasi problema di confusione con la segnaletica verticale.

5. Dovrà essere limitato l'utilizzo del colore rosso nei mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Piano, soprattutto quale sfondo, al fine di limitare la percettibilità e/o determinare confusione con i segnali stradali di pericolo, di precedenza e di obbligo.

In ogni caso il colore rosso non dovrà interessare più di 1/5 della superficie totale del mezzo.

6. In nessun caso è ammesso l'utilizzo di impianti a luce intermittente; l'impianto elettrico di illuminazione dovrà essere sempre conforme a tutte le specifiche norme in materia.

7. Nelle aree ricomprese nel perimetro del "Parco delle Groane" costituisce vincolo ogni parere preventivo che l'Ente sovracomunale riterrà opportuno esprimere.

8. L'elemento centrale atto ad ospitare il manifesto deve essere costituito da una plancia in lamiera zincata e cornice metallica anche non aderente a quest'ultima.
9. Eventuali bacheche o vetrine dovranno essere previste munite di apposita chiusura con ante in vetro stratificato di spessore minimo di mm. 5 o in policarbonato almeno di pari spessore.
10. L'utilizzo dello stemma della Città di Bollate, così come riportato sul gonfalone cittadino non è ammesso sugli impianti di pubblicità privata.

CAPO IV - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Articolo 13 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

1. Ai fini della collocazione degli impianti previsti nel presente Piano, il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee che assumono, come riferimento, gli stessi azzonamenti contemplati nel Piano Regolatore Generale; le zone omogenee ai sensi del presente Piano costituiscono, quindi, raggruppamenti a loro volta omogenei delle diverse zone di P.R.G.

2. All'interno del perimetro del centro abitato vengono individuate le seguenti zone omogenee:

A1 - zona di rilevante interesse urbanistico

Sono le zone riconosciute di interesse paesaggistico, quale l'intera frazione di Castellazzo e, più in generale, tutta l'area localizzata a nord-ovest del territorio comunale ed inserita nel perimetro del "Parco delle Groane".

Dal punto di vista dell'azzonamento di P.R.G. corrispondono alle zone denominate "Fc" **con vincolo esistente** (articolo 32 delle N.T.A.).

Ricadono altresì nella presente zona omogenea anche le aree individuate dall'azzonamento di P.R.G. come "Fa" con vincolo esistente (articolo 30 delle N.T.A.).

Fanno altresì parte della presente zona tutte le piazze o aree sulle quali sono collocate strutture pubbliche o edifici di culto, nonché quelle a queste immediatamente circostanti, qualora inserite in un medesimo contesto di sviluppo sia urbanistico che edilizio ma anche quelle che, naturalmente, per consuetudine o tradizione locale, sono da sempre considerate come parte della piazza o area sulla quale si applica il divieto (Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, largo Primo Levi, Largo Quasimodo, Piazza Aldo Moro nonché quella porzione più antica del centro di Bollate, individuata dall'azzonamento di P.R.G. come "Bg" come delimitata dal vigente "Piano Direttore", Piazza Madonna in Campagna, le due piazze della Parrocchiale San Martino aventi affaccio su Via Repubblica e su Via Leone XIII - ancorché luoghi privati - Piazza Don Carlo Elli, Piazza Don Aldo Pagani, Piazza Beato Angelico, Piazza Indipendenza, Via Piave, su ambo i lati e per tutto il tratto su cui l'Azienda Ospedaliera "Caduti Bollatesi" ha affaccio, nonché per i tratti precedenti e successivi per un'estensione di mt. 50 dalla piazzetta antistante il civico n. 1 della Via Piave stessa, ove ha affaccio la chiesetta della "Madonna della Neve", Via Fornace Mariani, su ambo i lati, per tutto il tratto su cui la Chiesa ivi esistente ha affaccio.

Ancorché non ricomprese nella zona "Bg", soggiacciono alle condizioni previste per la presente zona anche tutte quelle strade che ricadono all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, tutti i parchi pubblici nonché tutte le altre strade sulle quali trovano affaccio o dalle quali risultano visibili monumenti o edifici **o aree a destinazione agricola** che, a giudizio del Dirigente dell'Area Attività Produttive e del Comando Polizia Locale, possano in qualsiasi modo perdere o trovare diminuito il loro valore storico, artistico o di tradizione a causa della posa, nelle vicinanze anche non immediate, di impianti pubblicitari.

Qualora trattasi di impianti di tipologie "A1" o "B1" già in opera, in occasione della loro sostituzione per deterioramento o danneggiamento, la loro ricollocazione all'interno della stessa zona dovrà avvenire previa riduzione delle dimensioni alle sole tipologie "A1.1", "A1.2" e "B1.1" nonché previo parere favorevole dell'Area Attività Produttive e del Comando Polizia Locale che potranno valutare, a insindacabile giudizio, opportune ricollocazioni anche esternamente al contesto degli eventuali interventi che l'Amministrazione Comunale ha, nel frattempo, posto in essere o ha in progetto ai fini del miglioramento dell'arredo urbano circostante al punto di installazione.

In questa zona non è ammessa la posa delle tipologie impiantistiche identificate dalle tipologie "B2", "B3.2", "B4" limitatamente agli impianti di pubblicità commerciale, "B5", "B6", "B7", "B8.2", "B8.3" e "B10". Le tipologie "B9.1" e "B9.3" sono ammesse esclusivamente se prive di messaggio pubblicitario.

E' ammessa altresì la posa degli impianti di tipologia "A2", "B9.4", "B11".

Nella presente zona, gli impianti già esistenti - con l'eccezione di quelli non più conformi alle norme del presente Piano ed indicati nell'articolo 8 - continuano a rimanere in opera.

E' altresì ammesso il mantenimento degli impianti esistenti e l'installazione di nuovi impianti di tipologia "C" di cui all'articolo 4.

E' vietata l'installazione delle altre tipologie di impianti elencate all'articolo 4.

A2 - zona di attenzione

Sono ricomprese, in questa zona, le parti dell'agglomerato cittadino che corrispondono alla porzione più antica e che il P.R.G. classifica come "Bg" quando non riferite alle zone disciplinate dal "Piano Direttore", nonché nelle restanti porzioni residenziali identificate dalle zone "B" della restante parte del territorio, quando non ricadenti nella zona "A1".

In questa zona è ammessa l'installazione di impianti di tipologia "A1.1", "A1.2", "A1.3", "A1.4", "A2", "B1.1", "B1.2", "B1.3", "B3", "B4", "B8", "B9", "B10", "B11" e di tipologia "C" di cui all'articolo 4.

E' vietata l'installazione delle altre tipologie di impianti elencate all'articolo 4.

A3 - zona residenziale e di espansione

Rientrano in questa zona tutte le altre aree del territorio non ricomprese nelle precedenti ma individuate dalle zone "C" del P.R.G.

In queste porzioni del territorio, oltre alle tipologie già ammesse nelle "zone di attenzione - A2" è possibile procedere alla posa di impianti individuati, ai sensi dell'articolo 4, nelle tipologie "B1.4", "B.2", "B5", "B6", e "B7".

Sono altresì ammesse le tipologie "A1.5" e "B1.5":

- lungo via Don Ubaldi, Via Piave, viale Friuli Venezia Giulia, viale Lombardia, Via San Pietro, Via Kennedy, Via Ghisalba, Via la Cava e Via Pace, eccetto che nei tratti compresi nelle zone A1 e A2;
- quando apposte su fronti di immobili privi di finestre o luci, eccetto che su fabbricati/immobili localizzati nelle zone A1 e A2;
- all'interno degli impianti sportivi, in aderenza alle recinzioni, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente proprietario

A4 - zone produttive

Ricadono in questa zona le aree del territorio comunale che sono individuate dalle zone "D" di azionamento del P.R.G. (articoli 27 e 28 delle N.T.A.).

Nella zona produttiva sono ammesse tutte le tipologie di impianti elencate nell'articolo 4 del presente Piano.

3. Per ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate, il Dirigente competente può, previo parere conforme del Comando P.L., non ammettere impianti pubblicitari anche se ammissibili in riferimento al presente Piano.

Articolo 14 - SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE ESISTENTI - TAVOLA DI CORRISPONDENZA CON GLI IMPIANTI IN PREVISIONE DI PIANO

1. Dalla data di adozione del presente Piano, le tipologie di impianti esistenti ed elencate nell'articolo 7, vengono ricollocate in quelle di nuova previsione secondo quanto illustrato nella tavola di corrispondenza costituente l'allegato 6 del regolamento. Nella stessa tavola vengono evidenziate le tipologie ora utilizzate e non più ammesse.

Articolo 15 - ADEGUAMENTI, RICOLLOCAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, AUTORIZZATI E NON, O IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PRESENTE PIANO

1. Se, con l'entrata in vigore **delle modifiche apportate al presente** Piano, sul territorio comunale fossero ancora rilevabili impianti installati in assenza di autorizzazione, ma con procedimento sanzionatorio ancora pendente, gli stessi permarranno in opera sino a che lo stesso non sia divenuto definitivo.

2. Per impianti autorizzati alla data di entrata in vigore **delle modifiche apportate al** Piano ma non conformi in termini di dimensioni o altezze dal suolo ai sensi dell'art. 6 del regolamento, gli stessi continuano a rimanere in opera sino a che non venga presentata comunicazione di variazione del messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 32. Nella circostanza l'impianto dovrà essere adeguato ai limiti dimensionali previsti dal presente Piano.

3. Per impianti autorizzati alla data di entrata in vigore **delle modifiche al** Regolamento, ma non conformi in termini di distanze da altri impianti, da intersezioni, dal margine carreggiata o dalla segnaletica stradale, i titolari dell'autorizzazione provvedono, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a presentare istanza di rilascio di nuova autorizzazione allo SUAP con la quale lo stesso titolare può optare per le seguenti due alternative:

- richiesta di rilascio di nuova autorizzazione previo adeguamento dell'impianto, qualora possibile, alle norme del regolamento e del presente Piano;
- richiesta di ammissione alla ricollocazione, nel rispetto delle norme del Regolamento e del Piano, ma solamente qualora l'impianto non sia conforme alle distanze da intersezioni, altri impianti o segnaletica stradale. La ricollocazione è ammessa esclusivamente qualora l'adeguamento in luogo dell'impianto alle norme del presente Piano non sia possibile. La difformità dimensionale non è considerata condizione sufficiente per richiedere la procedura di ricollocazione.

4. La documentazione da allegarsi alle istanze di rilascio di autorizzazione per adeguamento o di ricollocazione da allegarsi è la stessa che viene richiesta per una nuova installazione.

5. Ricevuta l'istanza, la U.O. Sportello Unico si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento; in caso di domanda incompleta, trovano applicazione il disposto dell'art. 30, commi 9 e 10 del Regolamento.

6. In caso di non accoglimento dell'istanza o di omessa presentazione della richiesta di rilascio di nuova autorizzazione, nel termine di gg. 180 dalla data di entrata in vigore del presente Piano, la U.O. comunica all'interessato le modalità per la rimozione degli impianti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di notifica. Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra l'impianto viene rimosso con le modalità indicate ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 42 del Regolamento.

7. In caso di impianti mai autorizzati e per i quali non sia mai stata richiesto il rilascio di nuova autorizzazione nei termini di cui al comma 2, l'Amministrazione diffida gli autori della violazione, così come identificati ai sensi dei precedenti articoli nonché l'eventuale proprietario del suolo privato sul quale l'impianto risulta in opera, a rimuovere lo stesso entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto. Decorso tale termine l'Amministrazione provvede alla rimozione dello stesso e a porlo in custodia con le modalità previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 42. I relativi obblighi, nella misura indicata nella deliberazione di cui al precedente art. 42, comma 5 del Regolamento, sono posti a carico dei responsabili della violazione e del proprietario in via tra loro solidale. Nel medesimo termine è data facoltà ai soggetti di cui sopra, qualora l'impianto sia conforme alle prescrizioni contenute nel presente Piano, di presentare istanza di sanatoria alla U.O. Sportello Unico. Nella stessa, oltre alla documentazione di cui al comma 4, sarà contenuta dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, relativa alla data di installazione dell'impianto stesso. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al versamento di una somma pari ad Euro 400,00.

8. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, la U.O. Sportello Unico, prima della attuazione delle procedure di cui al comma 7, può richiedere ai proprietari degli impianti di cui risultino sconosciuti gli estremi autorizzativi o, qualora noti, ai soggetti a favore dei quali la pubblicità è effettuata, informazioni in merito alla installazione; tali notizie devono essere fornite in forma di autocertificazione.

Allegato 2

Ai fini della suddivisione del territorio comunale in frazioni, prevista nel presente allegato, questa viene convenzionalmente effettuata avendo a riferimento il tracciato di alcune strade cittadine e, precisamente:

Cassina Nuova: territorio a nord – est del tracciato delle vie Prati e Kennedy, queste ultime comprese, oltre che a Via Pace sino al segnale di inizio frazione.

Cascina del Sole: territorio a sud della rotatoria Via Kennedy – Cesare Battisti, delimitato ad est dal segnale di inizio del territorio comunale e ad ovest da analogo segnale posto all'altezza del civico 23 di Via Silvio Pellico.

Ospiate – Castellazzo: territorio ad ovest del tracciato di Via Dante (quest'ultima esclusa) e della Via Madonnina (inclusa), sino all'intersezione con la Via Romagnosi (esclusa); a sud è delimitato dal confine con il Comune di Baranzate (tracciato del torrente al centro della Via San Gottardo e 1a strada vicinale a sinistra dopo l'intersezione semaforizzata tra le Vie Milano e San Gottardo).

Bollate: la porzione di territorio non facente parte delle sopraindicate delimitazioni.

Legenda:

BO: Bollate

CS: Cascina del Sole

CN: Cassina Nuova

OS: Ospiate - Castellazzo

B: Bifacciale

M: Monofacciale

TIPOLOGIA “A”

1	OS	VIA MILANO 11/13	B
2	OS	VIA MILANO – EDICOLA PIAZZA MERCATO	B
3	OS	VIA REPUBBLICA LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA MILANO LATO CIVICI PARI	M
4	OS	VIA TRENTO 7	B
5	OS	VIA TRENTO SPARTITRAFFICO CON VIA GALIMBERTI	B
6	OS	VIA TRENTO 8	B
7	OS	VIA VILLORESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE PARCHEGGIO REPUBBLICA 18/20	B
8	BO	VIA MAGENTA LATO CIVICI PARI, FRONTE 61	B
9	BO	VIA VERDI LATO CIVICA DISPARI, ASILO	B
10	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
11	BO	VIA LEONE XIII, LATO CIVICI PARI – VIA DEGLI ALPINI LATO CIVICI DISPARI	M
12	BO	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, PARCHEGGIO CIMITERO CHIOSCO FIORI	M
13	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE VIA VESPUCCI	B
14	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 28	B
15	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI PARI, FERMATA BUS VIA VESPUCCI	B
16	BO	VIA VITTORIO VENETO 2	M
17	BO	VIA PIAVE LATO CIVICI PARI – INGRESSO OSPEDALE	B
18	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 27	B
19	BO	VIA 4 NOVEMBRE 51	B
20	BO	PIAZZA CARLO MARX INTERSEZIONE VIA CRISTOFORO DA BOLLATE	B
21	BO	PIAZZA CARLO MARX 1	B
22	BO	VIA MATTEOTTI LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 24	B
23	BO	VIA MATTEOTTI 19	B
24	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' FRONTE CIVICO 8	B
25	BO	PIAZZA MARTIRI LIBERTA' FRONTE VIA GARIBALDI 1	B
26	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA PARCHEGGIO LATO EDICOLA INTERSEZIONE VIA MONTESSORI	B
27	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA PARCHEGGIO LATO EDICOLA INTERSEZIONE VIA MONTESSORI	B
28	BO	VIA 4 NOVEMBRE, FRONTE 92	M
29	BO	VIA DON UBOLDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA GIUSTI	M
30	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA CIVICO 1 E INTERSEZIONE VIA PASTRENGO	B
31	CS	VIA CESARE BATTISTI LATO CIVICI PARI - CINEMA ORATORIO	B
32	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – CAMPO SPORTIVO	B
33	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA PACE	B
34	CN	VIA SAN BERNARDO LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 28	B
35	CN	VIA SAN BERNARDO, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PIRELLI	B

TIPOLOGIA “B”

1	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 58	B
2	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 38	B
3	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA, BELLINI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO ASILO	B
4	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
5	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
6	BO	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, VIA ATTIMO – CHIOSCO FIORI	B
7	BO	VIA PIAVE 20 – INGRESSO OSPEDALE	B
8	BO	VIA MATTETOTTI 19	B
9	BO	VIA MATTEOTTI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA MICCA LATO CIVICI DISPARI E TOTI LATO CIVICI PARI	B
10	BO	PIAZZA CARLO MARX 1	B
11	BO	VIA FLEMING – PARCHEGGIO	B
12	BO	VIA CINQUE GIORNATE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 16	B
13	BO	VIA VARALLI LATO CIVICI PARI INTERSEZIONE VIA CINQUE GIORNATE LATO CIVICI DISPARI	M
14	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 34	M
15	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO	M
16	BO	VIA PIRANDELLO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE PIAZZA MADONNA IN CAMPAGNA	B
17	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI PARI, FRONTE 43	B
18	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA PASCOLI, LATO CIVICI PARI	B
19	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
20	BO	VIA 4 NOVEMBRE 133	M
21	OS	VIA LUINO, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI	M
22	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
23	OS	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE LATO CIVICI DISPARI VIA VILLORESI	B
24	CA	VIA CORTE GRANDE	B
25	CA	VIA DEI LEONI – AIUOLA CHIESA SAN GUGLIELMO	B
26	CN	VIA MADONNA 110	B
27	CN	VIA PO, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO FRONTE 41	B
28	CN	VIA PO. LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO FRONTE 41	B
29	CN	VIA ARNO 6	M
30	CN	VIA MADONNA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO PIAZZA DON ALDO PAGANI	B
31	CN	VIA MADONNA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA ARNO, LATO CIVICI DISPARI	M
32	CN	VIA COMO LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 12	B
33	CN	VIA MAMELI, LATO CIVICI DISPARI, ASILO	B
34	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B
35	CN	VIA PRAGA, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA CORRIDONI, LATO CIVICI DISPARI	M
36	CN	VIA PACE, LATO CIVICI DISPARI, INGERSO PIAZZALE MERCATO LATO CIMITERO	B
37	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA PACE LATO CIVICI PARI	B
38	CN	VIA GOBETTI, PARCO COMUNALE, FRONTE 7	B
39	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI FRONTE 32	M
40	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI FRONTE 30	B
41	CS	VIA CONI ZUGNA, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 20	B
42	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA CONI ZUGNA, LATO CIVICI PARI	B
43	CS	VIA MONTE GRAPPA, LATO CIVICI PARI, AIUOLA ANTISTANTE PIAZZA TERRACINI	B
44	CS	VIA MONTE GRAPPA, LATO CIVICI PARI, AIUOLA ANTISTANTE PIAZZA TERRACINI	B
45	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, PIAZZA DEL MERCATO	B
46	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA D'AZEGLIO, LATO CIVICI DISPARI	M
47	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, RECINZIONE CENTRO SPORTIVO	B
48	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PIAZZALE MERCATO OSPIATE – EDICOLA	B

TIPOLOGIA “B1”

1	BO	VIA MATTEOTTI, LATO CIVICI PARI, FRONTE 31	M
2	BO	PIAZZA CARLO MARX INTERSEZIONE LATO CIVICI DISPARI DI VIA SETTEMBRINI	M
3	BO	VIA TOTI LATO CIVICI PARI INTERSEZIONE VIA SPERI LATO CIVICI DISPARI	M
4	BO	VIA 4 NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA TITO SPERI LATO CIVICI PARI	M
5	BO	VIA PIRANDELLO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE PIAZZA MADONNA IN CAMPAGNA	B
6	BO	VIA LOMBARDIA, LATO CIVICI PARI, RECINZIONE AUSIMONT	B
7	BO	VIA ATTIMO, LATO CIVICI PARI INTERSEZIONE VIA REPUBBLICA LATO CIVICI PARI – CHIOSCO FIORI	B
8	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, PASSAGGIO PEDONALE PER VIA TURATI 40	B
9	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA VESPUCCI LATO CIVICI DISPARI	B
10	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA CINQUE GIORNATE, LATO CIVICI DISPARI	M
11	BO	VIA FRATELLANZA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA 4 NOVEMBRE, LATO CIVICI DISPARI	B
12	OS	VIA NOVARA, LATO CIVICI PARI, INTERSEZIONE VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI	M
13	CS	VIA MONTE GRAPPA, LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA PER NOVATE LATO CIVICI PARI	M

TIPOLOGIA “F”

1	CS	VIA MONFALCONE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 24	M
2	OS	VIA VILLORESI, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI	M
3	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 34	M

TIPOLOGIA "C"

1	OS	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON PISTA CICLOPEDONALE FRONTE 20	B
2	OS	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON PISTA CICLOPEDONALE FRONTE 20	B
3	OS	VIA TRENTO LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON PIAZZA INDIPENDENZA	B
4	OS	VIA TRENTO, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON LATO CIVICI DISPARI VIA GALIMBERTI	B
5	OS	VIA TRENTO 8	B
6	OS	VIA TRENTO 8	B
7	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, PIAZZALE MERCATO, ALTEZZA CIVICO 20	B
8	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, PIAZZALE MERCATO, ALTEZZA CIVICO 20	B
9	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE, FRONTE 58	B
10	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE FRONTE 84	B
11	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE FRONTE 92	B
12	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
13	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	B
14	BO	VIA VERDI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE CIVICI 58/60	B
15	BO	VIA DANTE, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO PISCINA COMUNALE	B
16	BO	VIA DANTE, LATO CIVICI DISPARI, SPARTITRAFFICO CON PARCHEGGIO PISCINA COMUNALE	B
17	BO	VIA REPUBBLICA, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO CON CORSIA SVOLTA PER VIA ATTIMO	B
18	BO	VIA REPUBBLICA 21, SPARTITRAFFICO CON PISTA CICLOPEDONALE	B
19	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, PARCHEGGIO DI VIA PARRI	B
20	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, PARCHEGGIO DI VIA PARRI	B
21	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
22	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
23	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
24	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
25	BO	VIA PIAVE, LATO CIVICI DISPARI, RECINZIONE PARCO COMUNALE	M
26	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VARALLI – VIA VOLTURNO	B
27	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VARALLI – VIA VOLTURNO	B
28	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VOLTURNO – S.P. N. 46	B
29	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VOLTURNO – S.P. N. 46	B
30	BO	VIA PIAVE, SPARTITRAFFICO CENTRALE, TRATTO VIA VOLTURNO – S.P. N. 46	B
31	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI FRONTE 21	B
32	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 29	B
33	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 37 – RECINZIONE PARCO	M
34	BO	VIA DIAZ, LATO CIVICI PARI, FRONTE 41 – RECINZIONE PARCO	M
35	BO	VIA DIAZ, FORNTE 47 – RECINZIONE PARCO	M
36	BO	VIA DIAZ, FORNTE 47 – RECINZIONE PARCO	M
37	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INGRESSO PARCO	B
38	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA LEONARDO DA VINCI	B
39	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO ITCS	B
40	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, SPARTITRAFFICO PARCHEGGIO ITCS	B
41	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE 27, RECINZIONE ITCS	B
42	BO	VIA VARALLI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA FLEMING, RECINZIONE ITCS	B
43	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 25	B
44	BO	VIA LEONARDO DA VINCI 25	B
45	BO	VIA FLEMING, PARCHEGGIO	B
46	BO	VIA 4 NOVEMBRE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 58	B
47	BO	VIA 4 NOVEMBRE, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 58	B
48	BO	PIAZZA CARLO MARX	B
49	BO	PIAZZA CARLO MARX	B
50	BO	VIA MATTEOTTI 28	B

51	BO	VIA MATTEOTTI 30	B
52	BO	VIA MATTEOTTI 19	B
53	BO	VIA MATTEOTTI 19	B
54	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' – RECINZIONE VECCHIO MUNICIPIO	M
55	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' – RECINZIONE VECCHIO MUNICIPIO	M
56	BO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' – RECINZIONE VECCHIO MUNICIPIO	M
57	BO	VIA 11 FEBBRAIO, LATO CIVICI PARI, FRONTE 9	B
58	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
59	BO	VIA PETRARCA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE CADUTI BOLLATESI CIVICI DISPARI	M
60	BO	VIA PETRARCA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE CADUTI BOLLATESI CIVICI DISPARI	M
61	BO	VIA PETRARCA, LATO CIVICI DISPARI, INTERSEZIONE CADUTI BOLLATESI CIVICI DISPARI	M
62	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI, PARCHETTO "CASCINA DELLE MONACHE"	B
63	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI, PARCHETTO "CASCINA DELLE MONACHE"	B
64	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI, PARCHETTO "CASCINA DELLE MONACHE"	B
65	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI PARI, FRONTE 47	B
66	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI PARI, FRONTE 47	B
67	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA GIOVANNI XXIII CIVICI PARI	B
68	BO	VIA MADONNA IN CAMPAGNA, LATO CIVICI DISPARI INTERSEZIONE VIA GIOVANNI XXIII CIVICI PARI	B
69	BO	VIA MONTESSORI, LATO SCUOLA ELEMENTARE PARCHEGGIO DI VIA CADUTI BOLLATESI	B
70	BO	VIA MUSCO, LATO CIVICI DISPARI, PARCO COMUNALE	B
71	BO	VIA MUSCO, LATO CIVICI DISPARI, PARCO COMUNALE	B
72	BO	VIA MUSCO, LATO CIVICI DISPARI, PARCO COMUNALE	B
73	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 30	B
74	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 30	B
75	CS	VIA SILVIO PELLICO, LATO CIVICI PARI, FRONTE 53	B
76	CS	VIA CONI ZUGNA 20	B
77	CS	VIA CONI ZUGNA, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 20	B
78	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI PARI, FRONTE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
79	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
80	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
81	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI – RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	B
82	CS	VIA OSPITALETTO, LATO CIVICI DISPARI FRONTE 16	B
83	CS	VIA CESARE BATTISTI, LATO CIVICI PARI - ORATORIO	B
84	CS	VIA CESARE BATTISTI 31	B
85	CS	VIA CESARE BATTISTI 31	B
86	CS	VIA CESARE BATTISTI 31	B
87	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI – TRATTO TRA INTERSEZIONE CONI ZUGNA E BATTISTI	B
88	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI – TRATTO TRA INTERSEZIONE CONI ZUGNA E BATTISTI	B
89	CS	VIA FRIULI VENEZIA GIULIA, LATO CIVICI PARI – TRATTO TRA INTERSEZIONE CONI ZUGNA E BATTISTI	B
90	CN	VIA SAN BERNARDO FRONTE ROTATORIA DI VIA BRIGATE PARTIGIANE (PADERNO DUGNANO)	B
91	CN	VIA DON MINZONI, LATO PIAZZA DEL MERCATO	B
92	CN	VIA PACE, LATO CIVICI DISPARI, PIAZZALE DEL MERCATO – FRONTE 14	B
93	CN	VIA PACE, LATO CIVICI DISPARI, INGRESSO PIAZZALE MERCATO LATO CIMITERO	B
94	CN	VIA GOBETTI – PARCO COMUNALE, FRONTE 4	B

TIPOLOGIA “D”

1	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
2	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
3	OS	VIA FERRARIS, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 18	B
4	OS	VIA MILANO, LATO CIVICI PARI, PIAZZALE MERCATO, ALTEZZA CIVICO 20	B
5	BO	VIA VERDI 38	B
6	BO	VIA VERDI 36	B
7	BO	VIA VERDI 34	B
8	BO	VIA VERDI 32	B
9	BO	VIA VITTORIO VENETO, SPARTITRAFFICO CENTRALE, CIVICO 72	B
10	BO	VIA VITTORIO VENETO, VIA PARRI	B
11	BO	VIA LEONARDO DA VINCI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO INTERSEZIONI VIA BUONARROTI E VIA CANTORE	B
12	BO	VIA LEONARDO DA VINCI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO INTERSEZIONI VIA BUONARROTI E VIA CANTORE	B
13	BO	VIA MONTESSORI, LATO SCUOLA ELEMENTARE – PARCHEGGIO DI VIA CADUTI BOLLATESI	B
14	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
15	BO	VIA MONTESSORI, LATO SCUOLA – TRATTO TRA SCUOLA E INTERSEZIONE VIA MADONNA IN CAMPAGNA	B
16	BO	VIA CADUTI BOLLATESI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 50	B
17	CN	VIA PO, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE CON VIA VICENZA	B
18	CN	VIA GOBETTI – PARCO COMUNALE, FRONTE 3	B
19	CN	VIA GOBETTI – PARCO COMUNALE, FRONTE 5	B
20	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI – TRATTO FRONTE PARCO	B
21	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI – TRATTO FRONTE PARCO	B
22	CN	VIA DE LEVA, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA CELLINI	B
23	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 62	B
24	CN	VIA FARINI, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA DELEDDA	B
25	CN	VIA PRAGA, LATO CIVICI PARI, FRONTE INTERSEZIONE VIA DE MARCHI	B
26	CN	VIA PRAGA LATO CIVICI PARI – FRONTE INTERSEZIONE VIA SCHIAPPARELLI	B
27	CN	VIA CORRIDORI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA DE LEVA E VIA PRAGA	B
28	CN	VIA CORRIDORI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA DE LEVA E VIA PRAGA	B
29	CN	VIA CORRIDORI, LATO CIVICI DISPARI, TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA DE LEVA E VIA PRAGA	B
30	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 36	B
31	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 32	B
32	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 12	B
33	CN	VIA COMO, LATO CIVICI DISPARI, FRONTE 12	B
34	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B
35	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B
36	CN	PERCORSO PEDONALE TRA VIA MAMELI E VIA SANZIO – LATO PARCO COMUNALE	B

TIPOLOGIA "E"

1	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, INGRESSO PIAZZA RESISTENZA FRONTE VIA VESPUCCI	B
---	----	---	---

TIPOLOGIA “G”

1	BO	VIA 4 NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI FRONTE 92	M
2	BO	VIA DON UBOLDI LATO CIVICI DISPARI FRONTE 14	M
3	BO	VIA VITTORIO VENETO 2	M

TIPOLOGIA “H”

1	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
2	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
3	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
4	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
5	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
6	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
7	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
8	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
9	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
10	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M
11	BO	VIA IV NOVEMBRE LATO CIVICI DISPARI – PASSAGGIO PEDONALE VIA GRAMSCI – VIA TOTI	M

TIPOLOGIA "M1"

1	OS	VIA MILANO 60	M
2	OS	VIA MILANO 60	M
3	OS	VIA MILANO 60	M
4	CN	VIA PACE 45	M
5	CN	VIA PACE 45	M

TIPOLOGIA "P"

1	BO	VIA VITTORIO VENETO, LATO CIVICI DISPARI, INGRESSO PIAZZA RESISTENZA, FRONTE VIA VESPUCCI	B
---	----	--	---

Allegato 3

1. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

1.1. Situazione esistente

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i., la superficie attualmente utilizzata per la diffusione di messaggi mediante affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica è data **ESCLUSIVAMENTE** da quella supportata dai sottoriportati impianti esistenti e classificati, ai sensi dell'articolo 7 del presente Piano, nelle categorie

A	B	1/2 B1	F
----------	----------	---------------	----------

Parimenti, la diffusione di messaggi pubblicitari di natura commerciale, attualmente affidata al concessionario è quella supportata dai sottoindicati impianti esistenti, classificati ai sensi dell'articolo 7 del presente Piano nelle categorie

C	D	G	H
----------	----------	----------	----------

Alla data di entrata in vigore del presente Piano, la **diffusione** di messaggi pubblicitari di natura commerciale attribuita a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio è quella supportata dai sottoriportati impianti, classificati ai sensi dell'articolo 7 del presente Piano nelle categorie

M1

Non rientrano quindi nel computo delle superfici ai fini del dimensionamento del piano tutti quei messaggi pubblicitari diffusi da impianti non indicati nelle soprariportate categorie.

1.2 Popolazione residente al 31 ottobre 2006: 37.399 abitanti

1.3 Calcolo delle superfici esistenti, su tutto il territorio, per singole tipologie di impianti:

1.3.1 Superficie utilizzata per la diffusione di messaggi di natura istituzionale, sociale, privi di rilevanza economica, da parte del Concessionario:

A + B + ½ B1 + F = mq. 219,80

1.3.2 Superficie utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale, a mezzo manifesti, da parte del concessionario.

C + D + G + H = mq. 491,70

Totale superfici di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 18 D.Lgs. 507/93 mq. 711,50

1.3.3 Superficie utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale utilizzata da privati:

M1 = mq. 90,00 (1)

(1) Per questi impianti non si è a conoscenza né dell'esistenza di autorizzazioni né di provvedimenti sanzionatori: dovendo essere valutata nel singolo caso la procedura di cui all'articolo 24, le loro superfici vengono comunque computate e date per esistenti.

1.4 Distribuzione percentuale delle superfici destinate alla diffusione di messaggi istituzionali a mezzo di manifesti / 1000 abitanti

1.4.1 Superficie percentuale/1000 abitanti utilizzata per la diffusione di messaggi di natura istituzionale, sociale, privi di rilevanza economica:

Mq. 219,80 a servizio di 37399 abitanti pari a 5,88 mq/1000 ab.

1.5 Distribuzione percentuale delle superfici destinate alla diffusione di messaggi commerciali a mezzo di manifesti / 1000 abitanti

1.5.1 Superficie percentuale/1000 abitanti utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale, aventi rilevanza economica, effettuata dal Concessionario:

Mq. 491,70, a servizio di 37399 abitanti pari a 13,15 mq/1000 ab.

1.5.2 Superficie percentuale/1000 abitanti utilizzata per la diffusione di messaggi di natura commerciale, aventi rilevanza economica, effettuata da soggetti privati:

Mq. 90,00, a servizio di 37399 abitanti pari a 2,40 mq/1000 ab.

1.6 Verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507

Calcolo delle superfici complessive/1000 abitanti

19,02 mq/1000 abitanti

(risultato ottenuto sommando la percentuale di 5,88mq/1000 abitanti –istituzionale - a quella di 13,15 mq/1000 abitanti – commerciale “pubblico”)

Dai dati soprariportati si rileva il rispetto dei limiti minimi di mq 18/1000 abitanti stabilito per “le pubbliche affissioni” stabilito dall’articolo 18, comma 3 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.

Per il computo delle superfici si può notare che il termine “pubbliche affissioni” è stato desunto dalla definizione riportata nel comma 1 del medesimo articolo 18 che definisce il servizio di “pubbliche affissioni” quello destinato “..... all'affissione, da parte del Comune.....di manifesti... contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero..... di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche...”.

2. Attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 3 e 20-bis del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. – Suddivisione delle superfici.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 e successive modifiche, la superficie degli impianti installati o di futura installazione sarà così distribuita:

viene stabilito uno sviluppo delle superfici di cui all'articolo 18, comma 3, sino ad un limite massimo di mq 50/1000 abitanti nel territorio, così suddivisa:

- **il 23% della superficie totale per le affissioni, pari a 11,50 mq/1000 abitanti viene destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica**
- **il 77% della restante superficie, pari a 38,50 mq/1000 abitanti viene destinata alle affissioni di natura commerciale**
 - e, relativamente alle affissioni di natura commerciale**
 - > **il 45% della superficie ammessa come sviluppo viene destinato alle affissioni dirette effettuate da privati di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs.**

2.1 Sviluppo delle superfici delle affissioni nella previsione di Piano al limite di mq 50/1000 abitanti.

2.1.1 Impianti per affissioni istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica

SUPERFICIE MASSIMA IN PREVISIONE (in mq.)	SUPERFICIE ESISTENTE (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO (in mq.)
430,09	219,80	+ 210,29

La superficie massima in previsione per "l'istituzionale" viene ottenuta dalla proporzione:

$$11,50 \text{ mq.} : 1000 \text{ ab.} = x : 37399 \text{ ab.}$$

$$x = 430,09$$

2.1.2 Impianti per affissioni di natura commerciale

SUPERFICIE MASSIMA IN PREVISIONE (in mq.)	SUPERFICIE ESISTENTE GIA' UTILIZZATA DAL CONCESSIONARIO (in mq.)	DIFFERENZA (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO UTILIZZABILE DAL CONCESSIONARIO (= 55% superficie totale) (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO DA AFFIDARE A PRIVATI (= 45 % superficie totale) (in mq.)	SUPERFICIE ESISTENTE GIA' UTILIZZATA DA PRIVATI (in mq.)	SUPERFICIE DI SVILUPPO UTILIZZABILE DAL PRIVATO (in mq.)
1439,86	491,70	+ 948,16	521,49	+ 426,67	90,00	+ 336,67

La superficie massima in previsione per il "commerciale" viene ottenuta dalla proporzione:

$$38,50 \text{ mq.} : 1000 \text{ ab.} = x : 37399 \text{ ab.}$$

$$x = 1439,86$$

Dal dato della "differenza" (948,16 mq) si calcola la distribuzione della superfici tra concessionario (55%) e privato (45%).

Allegato 4



Sportello Unico
Attività Produttive

**Allo
Sportello Unico per le
Attività Produttive
del Comune di
Bollate**

OGGETTO: istanza per la diffusione di messaggi pubblicitari.

**RICHIEDENTE:
Persona fisica:**

Cognome.....
Nome.....
Nato a.....il.....
Residente in..... Via.....
C.A.P..... Tel..... Fax.....
e-mail..... C.F.

Persona giuridica:

Ragione sociale.....
Sede legale.....
Via.....
C.A.P. Tel Fax.....
Partita I.V.A.
Rappresentante legale:
Cognome.....
Nome
Nato a il.....
Residente in Via.....
C.A.P. Tel..... Fax
e-mail

in qualità di CONCESSIONARIO per le pubbliche affissioni

è intenzionato ad effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari con le modalità e con i mezzi indicati nelle sezioni:

A B C D

e, pertanto:

Sezione A

C H I E D E

l'autorizzazione per la posa dei sottoriportati mezzi pubblicitari / realizzazione della sottoriportata pubblicità, prevista dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

- B1.1: Impianto per affissione privata mt. 1.00 x mt. 1.40
- B1.2: Impianto per affissione privata mt. 1.40 x mt. 2.00
- B1.3: Impianto per affissione privata mt. 2.00 x mt. 1.40
- B1.4: Impianto per affissione privata mt. 3.00 x mt. 2.00
- B1.5: Impianto per affissione privata mt. 6.00 x mt. 3.00
- B2: Cartello a messaggio pubblicitario fisso o variabile
- B3: Gigantografia artistica su ponteggio
- B4: Striscione
- B5: Stendardo
- B6: Cavalletto
- B7: Segno orizzontale reclamistico
- B11.1: Altro mezzo informativo – vetrina
- B11.2: Altro Mezzo informativo - bacheca
- Insegna di esercizio (articoli 13 -15 e segg. Regolamento)
- Targa (articolo 11 Regolamento)
- Vetrofania/pubblicità realizzata all'interno del locale (articolo 12 Regolamento)
- Pubblicità sanitaria (articolo 23 Regolamento)
- Impianto realizzato presso edicola (articolo 24 del Regolamento)
- Impianto a servizio di distributore di carburanti (articolo 25 del Regolamento)
- Sostituzione del messaggio pubblicitario diffuso dall'impianto pubblicitario sito in Bollate, Via già munito di autorizzazione n°..... rilasciata il....., apportando esclusivamente variazione delle diciture in esso riportate e, precisamente:
 - da..... a
- come meglio evidenziato dagli allegati elaborati fotografici. (se ricorre quest'ultima ipotesi, compilare solo il quadro "autocertificazione")
- pubblicità fonica utilizzando l'autoveicolo tipo ,targato....., lungo le vie del Comune di Bollate e nelle fasce orarie indicate nell'articolo 20 del Regolamento.

L'impianto di cui sopra presenta le seguenti caratteristiche:

- permanente temporaneo, dal..... al.....
- monofacciale bifacciale
- a messaggio fisso a messaggio variabile (per impianti di tipologia B2.3)

Lo stesso verrà installato in Bollate, Via.....

- progressiva chilometrica.....
 - strada comunale area privata
 - all'altezza del civico n°..... su facciata o in area di pertinenza dell'immobile sito in Bollate, Via.....
 - su ponteggio a servizio di immobile oggetto di intervento edilizio autorizzato con permesso di costruire/d.i.a./comunicazione n°..... del.....
- (barrare solo se viene richiesto un impianto di tipologia "B3")

Le caratteristiche dimensionali e costruttive sono illustrate nella documentazione tecnica allegata alla presente istanza, unitamente agli allegati indicati nell'articolo 30 e segg. del Regolamento.

Sezione B**C O M U N I C A**

che, decorsi:

B.1 7 giorni dalla data di presentazione della presente istanza provvederà ad effettuare pubblicità mediante n°.....autoveicoli appositamente immatricolati a tale scopo (**c.d. "vela pubblicitaria"**) che, quando non circolanti, saranno lasciati in sosta nelle seguenti vie:

.....

B.2 7 giorni dalla data di presentazione della presente istanza e in concomitanza con la **manifestazione** denominata.....
, provvederà ad effettuare in Bollate, Via.....
, pubblicità ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento mediante:

- aeromobile
- pallone frenato

B.3 15 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, provvederà ad effettuare pubblicità su:

- veicolo adibito a trasporto di linea
 modello..... targato.....
- autovettura adibita a noleggio da rimessa
 modello..... targato.....
- taxi
 modello..... targato.....

posizionandola:

- su carrozzeria mediante pellicole adesive
- sul lunotto posteriore mediante pellicole adesive
- sul tetto

Sezione C**C O M U N I C A**

che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento, trascorsi

C.1 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, provvederà ad effettuare la posa dei sottoriportati mezzi pubblicitari previsti dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

- A1.1: Impianto per affissione pubblica dimensioni mt. 0.70 x mt. 1.00
- A1.2: Impianto per affissione pubblica dimensioni mt. 1.00 x mt. 1.40
- A1.3: Impianto per affissione pubblica dimensioni mt. 1.40 x mt. 2.00
- A1.4: Impianto per affissione pubblica dimensioni mt. 2.00 x mt. 1.40
- A1.5: Impianto per affissione pubblica dimensioni mtr. 6.00 x mt. 3.00
- A2.1: Vetrina per affissione pubblica dimensioni mt. 0,70 x mt. 1.00
- A2.2: Vetrina per affissione pubblica dimensioni mt. 1.40 x mt 1.00

Allega alla presente: quadro autocertificazione

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

SEZIONE D – QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (da compilare obbligatoriamente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto.....
nato a il.....
residente in.....
Via....., in relazione alla richiesta di diffusione dei messaggi pubblicitari indicati nella Sezione A B C D avvalendomi della disposizione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni

DICHIARO, sotto mia personale responsabilità che:

l'impianto verrà installato tenendo conto, ricorrendone le circostanze, della natura del terreno e dell'incidenza degli agenti atmosferici, in modo da garantirne, comunque, la stabilità, così come prescritto dall'articolo 49 del vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
 sono a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per la pubblicità e le affissioni, alle quali mi obbligo a conformarmi;
 intendendo procedere solo alla sostituzione del messaggio pubblicitario (Sezione "A" della presente domanda), non verrà effettuata alcuna modifica all'impianto in termini di struttura, dimensioni, caratteristiche e punto di collocazione.

Bollate, li.....

IL DICHIARANTE

.....

Articolo 495 C.P.: Chiunque dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale, in atto pubblico, l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione sino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico.

N.B. Ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata in presenza di dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Il sottoscritto dipendente pubblico dell'Ufficio comunale deputato al ricevimento della presente istanza, **attesta** che la sottoscrizione del presente atto di notorietà:

è stata apposta in sua presenza è accompagnata da documento di identità del richiedente

Il dipendente.....

Allegato 5

ALL'UFFICIO ESAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL COMUNE DI BOLLATE
DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI

Il sottoscritto.....
in qualità di.....
della Ditta:

a) Ditta individuale

Cognome _____ Nome _____

Domicilio fiscale (via e numero) _____ Comune _____ Prov. _____

Data di nascita _____ M/F _____ Comune di nascita _____ Prov. _____

Codice fiscale _____ Codice utente _____

b) Società (*)

Ragione sociale o denominazione _____

Domicilio fiscale (via e numero) _____ Comune _____ Prov. _____

Sede amministrativa (via e numero) _____ Comune _____ Prov. _____

Codice fiscale _____ Codice utente _____

Ai fini del pagamento dell'imposta sulla pubblicità e ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 507/93, **DICHIARA** che dispone dei seguenti mezzi pubblicitari (insegne, cartelli, automezzi, ecc) **a partire dal.....**

Q.ta	Tipo	Descrizione della pubblicità	Misure	Collocazione

Località di esposizione (Via, Piazza, Frazione, ecc.): _____

Bollate, li _____

IL DICHIARANTE

Visto dell'Ufficio

(*) Nei casi di Società diverse dalle Società di capitali (s.p.a., s.r.l., ecc.) compilare, oltre alla parte B), anche la parte A) con i dati del Legale Rappresentante.

Allegato 6

TAVOLA DI CORRISPONDENZA

TRA GLI IMPIANTI ESISTENTI (articolo 7)
E QUELLI IN PREVISIONE DI PIANO (articolo 4)

Articolo 7 <i>(esistenti)</i>	A	B	B1	C	D	F	G	H	L1	L2
Articolo 4 <i>(in previsione di Piano)</i>	NA	C1	NA	A1.3	A1.2	NA	NA	NA	NA	B2.1
				A1.4						B2.2

Articolo 7 <i>(esistenti)</i>	M1	M2	E	N	PA	TR1	NP	P	NP	NP
Articolo 4 <i>(in previsione di Piano)</i>	NA	A1.5	NA	NA	B8.1	B9.1	A1.1	A2.1	B1.1	B1.3
		B1.5						A2.2	B1.2	B1.4

Articolo 7 <i>(esistenti)</i>	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	FA	TR	OR
Articolo 4 <i>(in previsione di Piano)</i>	B2.3	B3	B4	B5	B6	B7	B8.2	B8.3	NA	B9.2

Articolo 7 <i>(esistenti)</i>	OR1	NP	NP	CI	SB					
Articolo 4 <i>(in previsione di Piano)</i>	NA	B9.3	B9.4	B10.1	B10.2					

NA: tipologia non più ammessa

NP: tipologia non prevista prima dell'entrata in vigore del Piano

Allegato 7

**ELENCO DELLE LOCALITA', VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE
CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO
15.11.1993 N. 507 E S.M.I., COSI' COME AGGIORNATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 15.02.2001**

ALIGHIERI DANTE, VIA	MATTEOTTI GIACOMO, VIA
AMBROGIO DA BOLLATE, VIA	MAZZINI GIUSEPPE, VIA
ATTIMO, VIA	MICCA PIETRO, VIA
BANDIERA FRATELLI, VIA	PARRI, VIA
BOLLATE, VIA	PASCOLI GIOVANNI, VIA
BORRONI PARCHEGGIO	PIAVE, VIA
CADORNA, VIA	QUASIMODO SALVATORE, LARGO
CADUTI BOLLATESI, VIA	QUATTRO NOVEMBRE, VIA
CARDUCCI, VIA	REPUBBLICA, VIA
CAVOUR, VIA	ROMA, VIA
CAVOUR, VICOLO	ROMANI, VICOLO
CONCORDIA, VIA	S.P. 233 "VARESINA" – VIA MILANO
CRISTOFORO DA BOLLATE, VIA	S.P. 233 "VARESINA – VIA TRENTO
DA VINCI LEONARDO, VIA	SAN FRANCESCO, PIAZZA
DALLA CHIESA C.A., PIAZZA	SAN MARTINO, PIAZZA
DEGLI ALPINI, VIA	SAN PIETRO, VIA
DIAZ, VIA	SARTIRANA, VIA
DONISELLI, VICOLO	SETTEMBRINI, VIA
FERRARIS, VIA (EX S.P. N. 153)	SEVESO, VIA
FOSCOLO UGO, VIA	SOLFERINO, PIAZZA
GARIBALDI GIUSEPPE, VIA	SPERI TITO, VIA
GRAMSCI ANTONIO, VIA	STAZIONE, VIA
INDIPENDENZA PIAZZA	TOTI ENRICO, VIA
LEONE XIII, VIA	TURATI, VIA
LEOPARDI GIACOMO, VIA	VERDI GIUSEPPE, VIA
LEOPARDI GIACOMO, VICOLO	VESPUCCI AMERIGO, VIA
LEVI PRIMO, LARGO	VITTORIO VENETO, VIA
LOMBARDIA, VIALE	UNDICI FEBBARIO, VIA
MADONNA SPERANZA, VIA	
MAGENTA, VIA	
MARTIRI DI MARZABOTTO, VIA	
MARX CARLO, PIAZZA	

**ELENCO DELLE LOCALITA', VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE
CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)**

LEVI PRIMO, LARGO	GHISALBA, VIA
QUASIMODO, LARGO	GIOVANNI XXIII, VIA
BORRONI – PARCHEGGIO	GRAMSCI, VIA
DALLA CHIESA C. A. , PARCHEGGIO	LA CAVA, VIA
INDIPENDENZA, PIAZZA	LEONE XIII, VIA
MARTIRI DELLA LIBERTA', PIAZZA	LEOPARDI GIACOMO, VIA
MARX CARLO, PIAZZA	MADONNA, VIA
RESISTENZA, PIAZZA	MADONNA IN CAMPAGNA, VIA
SAN FRANCESCO, PIAZZA	MADONNA SPERANZA, VIA
SAN MARTINO, PIAZZA	MAGENTA, VIA
SOLFERINO, PIAZZA	MARTIRI DI MARZABOTTO, VIA
TERRACINI, PIAZZA	MATTEOTTI, VIA
S.P. 233 "VARESINA" – VIA MILANO	MAZZINI, VIA
S.P. 233 "VARESINA" – VIA TRENTO	MICCA PIETRO, VIA
ALIGHIERI DANTE, VIA	DEGLI ALPINI, VIA
AMBROGIO DA BOLLATE, VIA	DIAZ, VIA
ATTIMO, VIA	MONTE GRAPPA, VIA
BANDIERA F.LLI, VIA	OSPITALETTO, VIA
BATTISTI CESARE, VIA	PACE, VIA
BOLLATE, VIA	PARRI, VIA
CADORNA, VIA	PASCOLI, VIA
CADUTI BOLLATESI, VIA	PELLICO SILVIO, VIA
CARDUCCI, VIA	PER NOVATE, VIA
CAVOUR, VIA	PIAVE, VIA
CONCORDIA, VIA	QUATTRO NOVEMBRE, VIA
CRISTOFORO DA BOLLATE, VIA	REPUBBLICA, VIA
DA VINCI LEONARDO, VIA	ROMA, VIA
FALZAREGO, VIA	SAN BERNARDO, VIA
FERMI ENRICO, VIA	SAN GOTTARDO, VIA
FERRARIS, VIA – ZONA COMMERCIALE	SAN PIETRO, VIA
FOSCOLO, VIA	SARTIRANA, VIA
FRATELLANZA, VIA	SETTEMBRINI, VIA
FRIULI VENEZIA GIULIA, VIA	SEVESO, VIA
GARIBALDI, VIA	SPERI TITO, VIA
STAZIONE, VIA	VERDI GIUSEPPE, VIA

STAZIONE, VIA	VERDI GIUSEPPE, VIA
STELLA ROSA, VIA	VESPUCCI AMERIGO, VIA
CONCORDIA, VICOLO	VITTORIO VENETO, VIA
DONISELLI, VICOLO	UNDICI FEBBRAIO, VIA
ROMANI, VICOLO	LOMBARDIA, VIALE
DE FILIPPO EDOARDO, VIA	CAVOUR, VICOLO
ARCHIMEDE, VIA	LEOPARDI, VICOLO
KENNEDY, VIA	SOLFERINO, VICOLO
PERTINI SANDRO, VIA	STAMPA, VIA
VOLTA ALESSANDRO, VIA	ADIGE, VIA
DON ALDO PAGANI, PIAZZA	DE GASPERI ALCIDE, VIA
TICINO, VIA	BERLINGUER ENRICO, VIA
MAIELLA, VIA	MONTE CENGIO, VIA
ROMAGNOSI, VIA	OGLIO, VIA
MONTRASI RENATO, VIA	TITO LIVIO, VIA
BARACCA FRANCESCO, VIA	MONTE BIANCO, VIA
MORO TOMMASO, VIA	MADONNINA, VIA
BIXIO NINO, VIA	COPPI FAUSTO, VIA E PARCO
TOTI ENRICO, VIA	CONFALONIERI FEDERICO, VIA
TURATI, VIA	RUFFILLI, VIA
UBOLDI DON LUIGI, VIA	CATTANEO, VIA